



Comune di TORITTO
- Città Metropolitana di BARI-

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025**
**Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e Trasparenza” della
Sezione n. 2 “valore pubblico, performance e anticorruzione”
del PIAO 2023-2025**

Approvato con Delibera di Giunta Comunale N°

Indice

PREMESSA.....	4
PARTE I - FINALITA', PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DELLA SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVE E TRASPARENZA – RISCHI CORRUTTIVI	
Articolo 1 – Il concetto di corruzione.....	12
Articolo 2 - Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Soggetti coinvolti nel processo di attuazione del PTPC.	12
Art. 3 - Procedure di formazione e adozione della Strategia Anticorruzione e coordinamento con gli strumenti di programmazione	
Articolo 4 ANALISI DEL CONTESTO	17
Articolo 5 - Il contesto esterno.	17
Articolo 6 - Il Contesto interno.....	20
Articolo 7 - METODOLOGIA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO E MAPPATURA DEIPROCESSI.....	25
7.1 La mappatura dei processi	25
7.2 Analisi del rischio.....	26
7.3 Misurazione del rischio.....	27
7.4 La ponderazione	30
7.5 Trattamento del rischio	32
Articolo 8 - Misure Generali e Speciali di prevenzione del rischio.....	33
MISURA GENERALE MG 1	33
MISURA GENERALE MG 2	34
MISURA GENERALE MG 3	35
MISURA GENERALE MG 4	35
MISURA GENERALE MG 5	37
MISURA GENERALE MG 6	42
MISURA GENERALE MG 7	43
MISURA GENERALE MG 8	46
MISURA GENERALE MG 9	47
MISURA SPECIALE MS 10	49
Articolo 9 - LA TRASPARENZA.....	50
Articolo 10- OBIETTIVI STRATEGICI.....	51
Articolo 11 - ORGANIZZAZIONE	51
Articolo 12 -ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SULLA TRASPARENZA ED ORGANIZZAZIONE E DELLE PUBBLICAZIONI	52

Articolo 13.1- I DATI E I DOCUMENTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE	52
Articolo 13.2 - IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	55
Articolo 13.3 - TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI	56
(REG. UE 2016/679).....	56
Articolo 13.4 - SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI.....	57
ARTICOLO 14 - L'ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE.....	57
ARTICOLO 15 - L'ACCESSO CIVICO: SEMPLICE E GENERALIZZATO.....	57

Elenco Allegati:

- **Allegato 1 “Metodologia per la valutazione del rischio e tabelle e grafici delle risultanze analisi”;**
- **Allegato 2 “Documenti di mappatura delle aree a rischio, matrice di associazione rischi, matrice con clusterizzazione processi in base a indicatori oggettivi di rischio”, con “MATRICE COMPLES GAP ANALYSIS, “Rischio residuo”, e “Cruscotto di trattamento del rischio”.**
- **Allegato 3 “Questionari di valutazione della probabilità e dell’impatto con schede di valutazione dei rischi per ciascuna area a rischio”;**
- **Allegato n. 4 al PNA 2022**
- **Allegato n. 5 Mappa della Trasparenza**

PREMESSA

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, nota come “*Legge anticorruzione*”, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” (in G.U. n. 265 del 13.11.2012 ed in vigore dal 28.11.2012), ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione secondo una strategia articolata su più livelli: internazionale, nazionale e decentrato.

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione devono essere adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

Si segnala, in particolare, la Convenzione dell’Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione numero 58/4, sottoscritta dallo Stato e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116.

In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d’Etats Contre la Corruption) e l’Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall’O.N.U.: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.

Per l’Italia, il percorso tracciato dal legislatore statale, in tema di buone regole comportamentali ed integrità, involge paralleli segmenti normativi tra loro coordinati e coordinabili.

Integra e completa le disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012, il seguente quadro normativo e deliberativo dell’ANAC:

- ✓ il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*” (cd. “*Legge Severino*”);
- ✓ il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012*” (cd. “*Decreto trasparenza*”); il Decreto
- ✓ Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- ✓ il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- ✓ il Decreto Legislativo 97/2016, cosiddetto decreto FOIA (Freedom of Information Act), di modifica degli articoli e degli istituti del suddetto “*decreto trasparenza*”;
- ✓ il D.Lgs. n. 0/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- ✓ la legge del 30.11.2017, n. 179, rubricata: “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”. il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 dalla (CIVIT);
- ✓ la determinazione n. 12 del 28.10.2015 dell’ANAC rubricata: “*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*”;
- ✓ la Deliberazione n. 831 del 03.08.2016 di approvazione definitiva del PNA 2016; la Determinazione
- ✓ n. 1309 del 28/12/2016 con la quale l’ANAC ha approvato le Linee guida per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato;
- ✓ la Determinazione n. 1310 del 28.12.2016 con la quale l’ANAC ha approvato le “*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n.33/2013 come modificato dal d.lgs. n.97/2016*”;

le Delibere dell'ANAC di seguito elencate:

- ✓ Delibera n. 1208 del 22.11.2017, rubricata: *"Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione"*;
- ✓ Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 *"Sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)"*;
- ✓ Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- ✓ *Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;*
- ✓ *Delibera n. 177 del 19-12-2020, con la quale l'ANAC ha approvato nuove Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche ,ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. 165/2001;*
- ✓ *Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 di Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione PNA 2022"*.

A livello nazionale, un ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), che è stato approvato - per la prima volta - dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T., ora A.N.AC.), individuata dalla legge quale Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013.

A livello decentrato tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (e, dunque, anche i Comuni), devono adottare, ex articolo 1, comma 8 della citata Legge n. 190/2012, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) – la cui elaborazione, ex comma 8 cit., non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione – e che, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., rappresenta il documento programmatico fondamentale per la strategia di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente.

L'obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori sono solo alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa. Per contribuire a combattere il fenomeno della corruzione, la Legge impone che tutte le Amministrazioni pubbliche definiscano un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione, che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici e dei servizi al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio, e predisponga procedure dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (di seguito PNA), il primo predisposto e adottato dall'ANAC, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni dovranno tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC), in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017/2019.

In particolare, nel PNA 2016 si fa riferimento al Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *«Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»* e al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici. Il Decreto Legislativo n. 97/2016, modifica in parte la legge 190/2012 *"anticorruzione"* e la quasi totalità degli articoli del cd. *"decreto trasparenza"*, D. Lgs. n. 33/2013, il cui titolo viene modificato in *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, in luogo di *"obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni"*.

Le principali novità del D.Lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano il PTPC.

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati.

L'Autorità conferma le indicazioni già date nell'Aggiornamento 2015 al PNA, con riferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

Gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l'adozione del PTPC (art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016). Il D.Lgs. n. 97/2016 ha infatti apportato importanti modifiche all'art. 1 della legge n. 190/2012, tra le quali la sostituzione del comma 8 (cfr. art. 41, lettera g) del decreto) con la seguente disposizione: "*L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione.*".

Con deliberazione dell'ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 è stato approvato in via definitiva l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis della legge 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, che prevede che il Piano nazionale anticorruzione (PNA) ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

In conformità a quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, l'ANAC con Delibera dell'ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 ha adottato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA).

Nell'Aggiornamento 2018, l'Autorità ha valutato opportuna, anche in esito alla vigilanza svolta e sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni, l'individuazione di modalità semplificate di attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensioni, in attuazione di quanto previsto all'art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, secondo cui l'Autorità può, con il PNA, prevedere misure di semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 il quale opera una revisione di tutti gli istituti richiamati nei progressi Piani ed al contempo, attraverso una rivisitazione di tutte le criticità riscontrate nella Direttiva di Vigilanza Anac nel corso del 2019, richiama gli Enti a rivedere quelle Misure che siano declinate in maniera errata ovvero a garantirne l'attuazione.

Il PNA 2019, inoltre, prevede due allegati di interesse:

a) **Rotazione ordinaria**, che costituisce il primo approdo formale da parte dell'Autorità su argomenti di notevole interessi.

b) **Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi**, che sostituisce il vecchio Allegato 5 al PNA 2013 che sino ad oggi era stato utilizzato per la mappatura del processo. In maniera graduale, con decorrenza 2021- 2023 l'Autorità richiede agli Enti di effettuare uno sforzo di revisione dei processi.

Il PNA 2019 arriva in porto all'indomani dell'approvazione della Legge n.3/2019 che, innovando la disciplina dal punto di vista della repressione, riscrive di fatto alcune misure, su tutte la rotazione straordinaria, oggetto di specifica disciplina riportata nell'alveo della **Delibera n. 215/2019 del 26 marzo 2019**, recante appunto Linee guida in materia di applicazione della misura della **rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001**.

Dal punto di vista preventivo, nel 2020 sono state introdotte dall'ANAC - **con Delibera n. 177 del 19-12-2020** - nuove **Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. 165/2001**- che ha portato l'Ente ad approvare un Nuovo Codice nuovamente aggiornato nel 2023.

Non va sottaciuta inoltre la disciplina relativa al conflitto di interesse introdotta con **Delibera n. 494 del 5 giugno 2019**, di approvazione delle **Linee Guida n. 15/2019 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”**. Disciplina questa integrata con **Deliberazione A.N.AC. del 15/1/2020 n. 25**, recante **“Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”**, con cui l’ANAC ha approfondito l’annoso tema della gestione del conflitto di interessi nelle Pubbliche Amministrazioni come negli altri enti di diritto privato a rilevanza pubblica, con particolare riferimento al mondo dei concorsi pubblici e alla nomina dei commissari di gara.

Da ultimo, in data 7 settembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132, relativo al regolamento che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti. Il PIAO, operativo dal 1° luglio 2022, come introdotto all’articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, c.d. “Decreto Reclutamento”, è un documento unico di programmazione e governance che sostituisce diversi documenti di pianificazione periodica della P.A, fra cui: i piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell’anticorruzione. L’obiettivo è la semplificazione dell’attività amministrativa e una maggiore qualità e trasparenza dei servizi pubblici. L’articolo 1 del DPR n.81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/2022 del 30 giugno 2022 individua i documenti assorbiti dal PIAO:

- Piano dei Fabbisogni di Personale (PFP) e Piano delle azione concrete (PAC);
- Piano per Razionalizzare l’utilizzo delle Dotazioni Strumentali (PRSD);
- Piano della Performance (PdP);
- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
- Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA);
- Piano di Azioni Positive (PAP).

Il PIAO è strutturato in quattro sezioni:

- **Scheda anagrafica dell’amministrazione**, da compilarsi con tutti i dati identificativi dell’amministrazione.
- **Valore pubblico, performance e anticorruzione**, dove sono definiti i risultati attesi, in termini di obiettivi generali e specifici;
- **Organizzazione e capitale umano**, dove verrà presentato il modello organizzativo adottato dall’Amministrazione o dall’Ente;
- **Monitoraggio**, dove saranno indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, insieme alle rilevazioni di soddisfazioni degli utenti e dei responsabili.

Per tale motivo, **il presente documento si intende parte integrante del PIAO e rappresenta la SEZIONE N. 2 “VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE” - SOTTOSEZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, 2.3 Rischi Corrutivi e Trasparenza.**

Infine, ai fini del presente aggiornamento deve richiamarsi il ***Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA), approvato in via definitiva con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023*** a seguito del parere dell’apposito Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali, che avrà validità per il prossimo triennio. Il nuovo PNA 2022-2024, è finalizzato a rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative.

L’Autorità ha predisposto il nuovo PNA *“alla luce delle recenti riforme e urgenze introdotte con il Pnrr e della disciplina sul Piano integrato di organizzazione e Attività (Piao), considerando le ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza (che, in relazione alla tipologia di amministrazioni e enti sono tenuti ad adottare il Piao, il PTPCT, o integrazioni del MOG 231)”*. Il PNA è articolato in due Parti.

La parte generale contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. L’Autorità è intervenuta con orientamenti finalizzati a supportare i RPCT nel ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e cardini del collegamento fra la prevenzione della corruzione e le altre sezioni di cui si compone il PIAO. Inoltre, si è inteso fornire indicazioni per raccordare e coordinare tra loro i diversi strumenti di programmazione oggi confluiti nel PIAO, focalizzando l’attenzione su alcuni specifici profili di integrazione.

L’ANAC precisa inoltre che anche le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 231/2007

sono da intendersi come strumenti di creazione di valore pubblico. Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali soprattutto nell'impiego fondi del PNRR. Per questo, in più parti del PNA, sono stati evidenziati i raccordi necessari che è opportuno sussistano fra anticorruzione e antiriciclaggio.

La parte speciale si concentra sui contratti pubblici, ambito in cui non solo l'Autorità riveste un ruolo di primario rilievo e a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. L'Autorità ha inteso offrire alle stazioni appaltanti un aiuto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili ad evitare che l'urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, propedeutiche a eventi corruttivi. Particolare attenzione è data nella parte speciale anche alla disciplina del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici (art. 42 d.lgs. 50/2016), settore particolarmente esposto a rischi di interferenze. Oltre ai chiarimenti sull'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni, sono state fornite misure concrete da adottare nella programmazione anticorruzione in materia di contratti ed elaborato un esempio di modello di dichiarazione per individuare anticipatamente possibili ipotesi di conflitto di interessi.

Le Principali Novità del PNA 2022

Rafforzamento dell'antiriciclaggio

Le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio) si pongono nella stessa ottica di quelle di prevenzione e trasparenza e, cioè, la protezione del "valore pubblico". I presidi in questione, infatti, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi, come strumento di creazione di tale valore, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali.

Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

Si segnala inoltre che, tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato, tenuti ad adottare i PTPCT o le misure integrative del MOG 231 o il documento che tiene luogo del PTPCT, se rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007, devono adempiere anche agli obblighi antiriciclaggio descritti dal decreto medesimo, valorizzando il più possibile il coordinamento con le misure anticorruzione, in modo da realizzare i più volte citati obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dei controlli pubblici previsti dalla legislazione vigente.

Nell'ambito delle misure di prevenzione del riciclaggio assume particolare rilevanza l'identificazione del titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici

Le stazioni appaltanti sono chiamate a controllare "chi sta dietro" a partecipazioni sospette in appalti e forniture pubbliche. "Da tempo Anac ha chiesto al Parlamento di introdurre l'obbligo della dichiarazione del titolare effettivo delle società che partecipano alle gare per gli appalti", dichiara il Presidente dell'Anticorruzione, Giuseppe Busia. "Va espressamente indicato l'utilizzo della Banca dati Anac come strumento per raccogliere e tenere aggiornato, a carico degli operatori economici, il dato sui titolari effettivi. In tal modo le Pubbliche amministrazioni possano conoscere chi effettivamente sta dietro le scatole cinesi che spesso coprono il vero titolare della società che vince l'appalto, evitando così corruzione e riciclaggio".

Per la nozione di titolare effettivo, i criteri e le indicazioni ai fini dell'individuazione dello stesso si rinvia a quanto stabilito nella normativa in materia di antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007 e riportato nelle stesse Linee guida del MEF.

La figura del "titolare effettivo" viene definita dall'art. 1, co. 1, lett. pp), del decreto antiriciclaggio come "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita". L'art. 20 del medesimo d.lgs. 231 /2007, detta una serie di criteri elencati secondo un ordine gerarchico, in modo che i successivi siano applicabili solo nel caso in cui i primi risultino inutilizzabili.

In base all'art. 20 "1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. 4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. 5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica."

Per trust e istituti giuridici affini è necessario fare riferimento all'art. 22, comma 5, del d.lgs. 231/2007, ai sensi del quale i titolari effettivi si identificano cumulativamente nel costituente o nei costituenti (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano o guardiani ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi".

Anche il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, nel rivedere di recente la Raccomandazione n. 24, ha fatto espresso riferimento alla necessità per gli Stati di assicurare la disponibilità di informazioni sul titolare effettivo nell'ambito degli appalti pubblici.

In attuazione della V direttiva europea anticiclaggio è stata istituita un'apposita sezione del Registro delle Imprese al cui interno devono confluire le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini.

Gli obblighi sul titolare effettivo previsti in relazione alle spese PNRR si applicheranno a tutti i contratti pubblici una volta istituita la sopra citata sezione del Registro delle Imprese. Le regole in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva sono dettate dal D.M. 11 marzo 2022, n. 55.

Pantouflage

Si precisa che, in esito alla ricognizione delle indicazioni già fornite da ANAC nel PNA 2019 e, alla luce dell'esperienza maturata dall'Autorità nell'ambito della propria attività consultiva, nel PNA 2022 l'Autorità ha inteso suggerire alle amministrazioni/enti e ai RPCT alcune misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di pantouflage.

Tutti gli aspetti sostanziali - ad eccezione di quelli strettamente connessi alla definizione di suddette misure e strumenti che quindi sono stati affrontati nel PNA - e procedurali della disciplina, che sono numerosi, saranno oggetto di successive Linee Guida e/o atti che l'Autorità intenderà adottare. Con riferimento ai soggetti che le amministrazioni reclutano al fine di dare attuazione ai progetti del PNRR il legislatore ha escluso espressamente dal divieto di pantouflage gli incarichi non dirigenziali attribuiti con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione per i quali non trovano applicazione i divieti previsti dall'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. L'esclusione non riguarda invece gli incarichi di tipo dirigenziale.

Poteri e funzioni Anac:

Per quanto riguarda le competenze, l'Autorità svolge un'attività consultiva ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. e), della l. n. 190/2012, come evidenziato nel Regolamento del 7 dicembre 2018 cui si rinvia. Con riferimento al pantouflage, nel citato Regolamento è stato precisato che i soggetti legittimati a richiedere all'Autorità di esprimersi in merito a tale fattispecie non sono solo le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, ma anche tutti i soggetti privati destinatari dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 che intendono conferire un incarico. L'Autorità, nello spirito di leale collaborazione con le istituzioni tenute all'applicazione della disciplina, ha ritenuto di poter comunque rendere pareri anche su richiesta

di altri soggetti pubblici. Quanto all'attività di vigilanza in materia di pantouflage, l'Autorità verifica l'inserimento nei PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO delle pubbliche amministrazioni di misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno.

La questione relativa ai poteri dell'Autorità in materia di pantouflage è stata esaminata approfonditamente in esito al contenzioso scaturito dall'impugnativa della delibera ANAC n. 207/201856, con cui è stata accertata la violazione del divieto di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, da parte del soggetto cessato dal rapporto di lavoro e della società che successivamente gli aveva affidato un incarico.

Il Consiglio di Stato ha stabilito la competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di "incompatibilità successiva" di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, in base al combinato disposto degli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 39/2013, e la conseguente competenza sotto il profilo sanzionatorio.

ANAC, ad avviso del Consiglio di Stato, è il soggetto che ha il compito di assicurare, in sede di accertamento della nullità dei contratti sottoscritti dalle parti e di adozione delle conseguenti misure, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Anche la Corte di Cassazione investita del ricorso avverso la sopra citata sentenza, con la recente decisione del 25 novembre 2021 ha confermato la sussistenza in capo ad ANAC dei poteri di vigilanza e sanzionatori in materia di pantouflage.

La ratio del d.lgs. n. 39/2013 è attribuire all'ANAC un potere di vigilanza sulle modalità di conferimento degli incarichi pubblici, che si estende, sia pure per un limitato lasso di tempo, anche alla fase successiva alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, allo scopo di evitare che il dipendente pubblico si avvantaggi della posizione precedentemente ricoperta. Ne consegue che l'Autorità, anche in materia di pantouflage, non può che avere i medesimi poteri esercitabili nel caso di violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013.

Si prende atto, comunque, che le questioni relative ai poteri di accertamento e sanzionatori di ANAC saranno oggetto di specifiche Linee guida.

Modello operativo

L'Autorità, a seguito della propria attività di vigilanza, ha riscontrato che la previsione di misure preventive in tema di pantouflage viene sovente percepita dalle amministrazioni/enti come mero adempimento formale cui spesso non consegue un monitoraggio effettivo sull'attuazione delle stesse.

Si ritiene, pertanto, di suggerire un modello operativo per l'attuazione e la verifica delle misure previste nei Piani da parte delle amministrazioni o enti.

Tale modello dovrà essere improntato ai criteri di gradualità e sostenibilità delle misure. Il modello, potrà costituire la base per la previsione di un sistema di verifica da parte delle amministrazioni.

Resta fermo, comunque, che le indicazioni contenute nel Piano, sono da intendersi come esemplificazioni e che ogni amministrazione potrà prevedere all'interno del proprio Piano un modello più adeguato a seconda della propria organizzazione e delle proprie peculiarità.

Le tipologie indicate da Anac:

- Acquisizione delle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage
- Verifiche in caso di omessa dichiarazione
- Verifiche nel caso in cui il dipendente abbia reso la dichiarazione di impegno
- Verifiche in caso di segnalazione/notizia circostanziata di violazione del divieto.

Le semplificazioni per i piccoli comuni

Le semplificazioni già previste riguardano i comuni con popolazione inferiore a 5.000 e 15.000 abitanti, le unioni di comuni, i comuni che stipulano fra loro convenzioni per svolgere in modo associato determinate funzioni e servizi, gli ordini professionali. Tutte le semplificazioni vigenti sono riassunte nelle tabelle **dell'Allegato n. 4 al PNA 2022**, da considerarsi parte integrante della presente Sezione e da aggiornarsi alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Con il PNA 2022 si indicano nuove semplificazioni rivolte a tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti.

Le semplificazioni elaborate si riferiscono sia alla fase di programmazione delle misure, sia al monitoraggio.

Laddove le semplificazioni già introdotte dall'Autorità siano di maggiore intensità, queste rimangono naturalmente valide per le categorie di enti a cui si riferiscono.

Le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo.

Ciò può avvenire solo se nell'anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione.

Obblighi di pubblicazione e fondi PNRR

Per quanto riguarda la trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR, l'Autorità ha inteso fornire alcuni suggerimenti volti a semplificare e a ridurre gli oneri in capo delle Amministrazioni centrali titolari di interventi.

In particolare, laddove gli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, rientrano in quelli previsti dal d.lgs. n. 33/2013, l'Autorità ritiene che gli obblighi stabiliti in tale ultimo decreto possano essere assolti dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi, inserendo, nella corrispondente sottosezione di A.T., un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR.

Con riferimento ai Soggetti attuatori degli interventi (tra cui i Comuni) – in assenza di indicazioni della RGS sugli obblighi di pubblicazione sull'attuazione delle misure del PNRR - si ribadisce la necessità di dare attuazione alle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013.

In ogni caso, tali soggetti, qualora lo ritengano utile, possono, in piena autonomia, pubblicare dati ulteriori relativi alle misure del PNRR in una apposita sezione del sito istituzionale, secondo la modalità indicata dalla RGS per le Amministrazioni centrali titolari di interventi. Viene raccomandato, in tale ipotesi, di organizzare le informazioni, i dati e documenti in modo chiaro e facilmente accessibile e fruibile al cittadino. Ciò nel rispetto dei principi comunitari volti a garantire un'adeguata visibilità alla comunità interessata dai progetti e dagli interventi in merito ai risultati degli investimenti e ai finanziamenti dell'Unione europea. Tale modalità di trasparenza consentirebbe anche una visione complessiva di tutte le iniziative attinenti al PNRR, evitando una parcellizzazione delle relative informazioni.

Anche i Soggetti attuatori, in un'ottica di semplificazione e di minor aggravamento, laddove i dati rientrano in quelli da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" ex d.lgs. n. 33/2013, possono inserire in A.T., nella corrispondente sottosezione, un link che rinvia alla sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR.

Al fine di effettuare i controlli di legge si provvederà ad utilizzare la modulistica di cui alle Check list approvate con decreto del Ministero dell'Interno del 23.11.2022 e ss.mm.ii., da aggiornarsi alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

MISURA

E' costituito l'ufficio per la gestione delle misure PNRR costituito dai Responsabili dei Settori Tecnico ed Economico-Finanziario pro tempore, supportati dal Segretario generale e coadiuvati dal "Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo" e dal "Funzionario Esperto in funzioni tecniche – profilo JUNIOR" assegnati al Settore Tecnico, con funzioni inerenti l'attuazione degli interventi ricadenti nel PNRR. Con riferimento al PNRR per la transizione digitale l'ufficio è costituito dal Responsabile della Transizione Digitale e al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

PARTE PRIMA - FINALITA', PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DELLA SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA – RISCHI CORRUTTIVI

Articolo 1 – Il concetto di corruzione

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, nel fornire una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a:

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale;
- ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

Articolo 2 - Finalità della Strategia di Prevenzione della Corruzione e Soggetti coinvolti

La legge 190/2012 ha introdotto l'obbligo di dotarsi di una strategia di prevenzione della corruzione e di un sistema di gestione del rischio corruttivo, che inizialmente dovevano essere disciplinati nel c.d. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e che oggi confluiscono, invece, nella Sotto Sezione 2.3. “Rischi Corruttivi e Trasparenza” del PIAO.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza propone all'organo di indirizzo politico le misure in materia di prevenzione della corruzione da approvarsi ogni anno – di norma - entro il 31 gennaio. Infatti, l'attività di elaborazione delle strategie di prevenzione della corruzione non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Poiché il Comune di Toritto ha meno di 50 dipendenti i contenuti della presente sottosezione si applicano con le semplificazioni previste dal D.M. 24 giugno 2022 n. 132 e dallo Schema di Piano-Tipo allegato al Decreto medesimo. Al riguardo rileva che la disposizione secondo cui le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del suddetto decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a: a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive; e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Ciò premesso, la sottosezione costituisce il documento in cui confluiscono e risultano riepilogati gli elementi del Sistema di gestione del rischio corruttivo e i contenuti indicati dall'art. 6, comma 2 lett. d) D.L.

9 giugno 2021, n. 80 nonché nell'art. 3, comma 1, lett. c) D.M. 30 giugno 2022, n. 132. Pur in assenza, nel testo della L. n.190/2012 e nella normativa in precedenza richiamata, di uno specifico e chiaro riferimento alla gestione del rischio, la logica sottesa all'assetto normativo anticorruzione, in coerenza con i principali orientamenti internazionali, è improntata alla gestione del rischio. Infatti, secondo quanto previsto dall' art. 1 co. 5 L. n.190/2012, la sottosezione "fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio".

Gli elementi essenziali della sottosezione, volti a individuare e prevenire i rischi corruttivi, sono quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della L. n. 190 del 2012 e D.Lgs. n. 33 del 2013. Sulla base degli indirizzi e dei supporti messi a disposizione dall'ANAC, l'RPCT:

- può aggiornare la pianificazione secondo canoni di semplificazione calibrati in base alla tipologia di amministrazione;

-può avvalersi di previsioni standardizzate.

In particolare, la sottosezione contiene:

- la valutazione di impatto del contesto esterno per evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;

- la valutazione di impatto del contesto interno per evidenziare se la mission dell'ente e/o la sua struttura organizzativa, sulla base delle informazioni della sottosezione 3.2, possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo della stessa;

- la mappatura dei processi sensibili, al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il Valore pubblico;

- l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti (quindi analizzati e ponderati con esiti positivo);

- la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio;

- il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;

- la programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 e delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato.

A livello locale, i soggetti coinvolti nell'elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione e nell'attuazione delle misure per la gestione del rischio corruttivo, con compiti e responsabilità differenziate, sono:

a. Il Sindaco

● *designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'Ente;*

b. La Giunta Comunale

● *definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale; 7*

● *adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e i suoi aggiornamenti e lo sottopone alla consultazione cittadina per eventuali osservazioni, integrazioni, suggerimenti, ecc.;*

c. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato di norma e salva espressa motivazione nel Segretario comunale, che svolge i compiti, le funzioni e riveste i "ruoli" seguenti:

● *propone il piano triennale della prevenzione da adottare, ed entro il termine fissato e ne propone le integrazioni ed aggiornamenti;*

● *redige la relazione relativa all'attuazione del piano dell'anno precedente, basandosi sulla attività espletata, nonché sui rendiconti presentati dai responsabili di settore in merito ai risultati realizzati.*

● *vigila sull'idoneità e sull'efficace attuazione del piano;*

● *segnala all'organo di indirizzo e all'OIV/Nucleo di Valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.*

Il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le "eventuali misure discriminatorie" poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola "revoca".

Le tutele dell'RPCT sono, altresì, ulteriormente garantite dalle previsioni contenute nel Regolamento approvato da Anac il 18 luglio 2018 e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 agosto 2018, n.184, relativo all' "Esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di

misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile anticorruzione soggiace alle previsioni contenute nell'alveo dell'art. 1 comma 12 della L. 190/2012.

Le competenze dell'RPCT sono riportate nell'allegato 3 al PNA 2022-2024.

d. Referenti per la prevenzione per il Settore di rispettiva competenza

I referenti che si individuano nel presente Piano Anticorruzione, secondo quanto previsto nella circolare Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013, sono i Responsabili di Settore in cui è articolata la struttura organizzativa comunale, ovvero i Responsabili Titolari di Incarichi di EQ presenti nei vari Settori.

Tutti i responsabili, come sopra individuati, per il settore di rispettiva competenza:

- *svolgono attività informativa e di referente nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell'autorità giudiziaria;*
- *partecipano al processo di gestione del rischio;*
- *propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);*
- *assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento per i dipendenti del Comune di Grottole approvato Delibera di G.C.13 del 17 Febbraio 2014;*
- *osservano le misure contenute nel Piano Anticorruzione. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);*
- ***svolgono costante monitoraggio sull'attività svolta all'interno dei settori di riferimento e relazionano al Responsabile della prevenzione della Corruzione, circa l'attuazione delle azioni/obiettivi affidati nell'anno di riferimento per la prevenzione e il contrasto alla corruzione.***

Sono posizione organizzative dell'Ente e come tali nominati anche quali Referenti della pubblicazione, i seguenti dipendenti:

NOME COGNOME – AREA DI RIFERIMENTO:

Responsabile Settore Affari Generali– Dott.ssa Abbrescia Paola

Responsabile Settore Economico- Finanziario – Dott.ssa Bracco Giovanna

Responsabile Settore Tecnico – Arch. Miucci Valentina

Responsabile Settore Demografico-Culturale – Dott. Francesco Capozzi

Responsabile Settore Polizia Locale - Com. Miriana Carparelli

e. Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione, verifica, ai fini della propria attività, la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei responsabili delle aree oltre a verificare l'adozione di idonee misure da parte degli stessi per l'osservanza del piano da parte dei dipendenti. La valutazione, ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato, sia al Segretario comunale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e sia dei responsabili delle aree con riferimento alle rispettive competenze, è collegata anche all'attuazione delle misure indicate nelle schede di rischio contenute nel presente piano.

Svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 del Dlgs. n. 33/2013).

Il nucleo svolge, altresì, le ulteriori funzioni previste nell'alveo dell'art. 1 comma 8 bis della L.190/2012. Ai componenti del NIV si applicano le norme contenute nel Piano anticorruzione dell'Ente.

f. I dipendenti del Comune

I dipendenti sono portati a conoscenza delle misure in materia di prevenzione della corruzione, approvate con il presente atto, con comunicazione dell'RPCT inoltrata entro giorni 15 dall'approvazione dello stesso. La comunicazione vale quale notifica a tutti gli effetti di legge. Da quel momento Essi provvedono ad eseguirlo.

Osservano le norme contenute nel codice di comportamento nazionale ed in quello, più specifico adottato dall'Ente. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione è fonte di responsabilità disciplinare.

I dipendenti che curano l'istruttoria, il Rup e tutti coloro che a vario titolo intervengono nel procedimento, dichiarano all'interno del provvedimento, la insussistenza ai sensi dell'art. 6 bis della 241/90 del conflitto di interesse.

Segnalano ipotesi di reato di cui sono venuti a conoscenza.

A tal proposito, in senso innovativo già nell'anno 2021 l'Ente, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente e usufruendo delle tutele previste dalla L. 179/2017 che è la legge che disciplina il whistleblowing in Italia, ha adottato una piattaforma apposita stipulando una Convenzione con Transparency International totalmente gratuita, alla quale è possibile accedere per i tramite del sito

istituzionale dell'ente, cliccando sulla relativa locandina visibile sulla pagina istituzionale del Comune di Toritto.

Si precisa che in data 30 marzo 2023 è entrato in vigore **il decreto legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023**, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. A partire dal 15 luglio 2023 hanno acquisito efficacia vincolante le relative nuove disposizioni, con cui si è inteso raccogliere in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

Si dà atto che, anche alla luce delle novità normative, la piattaforma digitale disponibile nell'ambito del progetto WhistleblowingPA è già conforme ai requisiti previsti dal decreto, con riferimento alle caratteristiche del "canale interno" di comunicazione.

Inoltre, in data **20 luglio 2023**, l'ANAC ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, a questo link <https://www.anticorruzione.it/-/in-funzione-la-nuova-piattaforma-anac-per-le-segnalazioni-whistleblowing>, un comunicato con il quale ha reso noto che la piattaforma di whistleblowing (<https://whistleblowing.anticorruzione.it>) è stata aggiornata ed adeguata al d.lgs. 24/2023. È stata operata la migrazione di dati e documenti dalla vecchia piattaforma ed è stato facilitato l'accesso e la fruizione per l'utente. Inoltre, attraverso schede sintetiche, vengono illustrate le novità della legge e gli strumenti a disposizione per segnalare eventuali illeciti. La nuova versione della piattaforma di whistleblowing è raggiungibile al seguente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it>).

g. L' Ufficio procedimenti Disciplinari

Presso il Comune di Toritto è stato individuato l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.

Tale ufficio svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001).

Ai componenti dell'UPD si applicano le norme contenute nel Piano anticorruzione dell'Ente.

Al momento l'UPD è così costituito: dal Segretario comunale e dai Responsabili del Settore Affari generali e del Settore Economico-Finanziario, salvo sostituzioni che si rendano necessarie.

h. Collaboratori a qualsiasi titolo del Comune

Osservano le misure contenute nel presente Piano;

Segnalano situazioni di illecito (Codice di Comportamento specifico del Comune di Toritto). Ai collaboratori si applicano le norme contenute nel Piano anticorruzione dell'Ente.

i. Rasa

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa, nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA). Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016). L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

In caso di mancata indicazione nel PTPC del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, l'Autorità si riserva di esercitare il potere di ordine ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. 190/2012, nei confronti dell'organo amministrativo di vertice, che, nel silenzio del legislatore, si ritiene il soggetto più idoneo a rispondere dell'eventuale mancata nomina del RASA. Nel caso di omissione da parte del RPCT, il potere di ordine viene esercitato nei confronti di quest'ultimo.

Nel Comune di Toritto il Responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) è individuato - ad oggi - nella persona del Responsabile del Settore Tecnico, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Toritto.

l. Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018 è stato pubblicato il provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) del 23 aprile 2018, recante "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni".

A mente dell'art. 11 del documento, le pubbliche amministrazioni devono individuare, con provvedimento formalizzato, un soggetto «gestore», delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni relative ad "operazioni sospette" alla UIF.

Questo soggetto, unitamente alla relativa struttura organizzativa, da comunicare in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line, sarà considerato l'interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, costituita presso la Banca d'Italia.

Sul punto vale la pena ricordare che tale figura era già stata prevista dall'art. 6 del DM 25 settembre 2015 recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione" secondo cui "La persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi".

In questo senso anche l'aggiornamento 2016 al PNA, approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 metteva in evidenza che "... la persona individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione. Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto "gestore".

Inoltre, anche nel PNA 2022-2024 si richiama il fatto che le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio). Secondo il nuovo PNA, infatti, "tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali. Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale".

Nel Comune di Toritto il Responsabile delle segnalazioni antiriciclaggio è stato individuato nella persona del Segretario comunale- RPCT del Comune di Toritto.

m. Revisori dei Conti

Il Revisore Unico osserva le misure del Piano anticorruzione, segnalando ipotesi di illecito anche contabile all'RPCT. Al revisore si applicano le norme contenute nel Piano anticorruzione dell'Ente. Il revisore Unico al momento è: Dott. Potenza Lorenzo.

Articolo 3 - Procedure di formazione e adozione della Strategia Anticorruzione e coordinamento con gli strumenti di programmazione

Il PNA 2022-2025 ha evidenziato che le riforme introdotte con il PNRR e con la disciplina sul Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO) hanno importanti ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza e che, nella stessa ottica, si pongono le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che l'ente è tenuto ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio). Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'ente entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali. Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

Tenendo conto di quanto in precedenza indicato, la presente sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici di Valore pubblico in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132, fermi gli obiettivi strategici di Valore pubblico in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Per definire propri obiettivi strategici in ambito decentrato, l'Ente prende le mosse dagli obiettivi già definiti in ambito nazionale dall'ANAC, tra cui, a titolo di esempio:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione nel significato di abuso del potere;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
- informatizzare il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- realizzare l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
- incrementare la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti e innalzare il livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata.

Gli obiettivi strategici sono formulati in una logica di integrazione con quelli operativi programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di Valore pubblico.

In particolare, con gli obiettivi del PNA 2022-2025, di seguito indicati:

- rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione anche con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR;
- costante revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi);
- promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice (trasparenza ed imparzialità dei processi di valutazione);
- incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni;
- miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno;
- digitalizzazione dei processi dell'amministrazione;
- individuazione di soluzioni innovative per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione;
- incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente;
- miglioramento del ciclo della performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione)
- promozione di strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche (ad esempio costituzione/partecipazione a Reti di RPCT in ambito territoriale);
- consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO integrato nel sistema di misurazione e valutazione della performance, anche mediante integrazione tra sistema di monitoraggio della sezione del PIAO e sistemi di controllo di gestione. **PARTE SECONDA – PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE**

Articolo 4 – ANALISI DEL CONTESTO

L'Autorità nazionale anticorruzione ha statuito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio, coincide con l'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

L'analisi riguarda il contesto esterno ed interno.

Articolo 5 - Il contesto esterno.

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Ai fini dell'analisi del contesto esterno, sono presi in considerazione gli elementi ed i dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'Ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è

sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Si rinvia ai contenuti della “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”, disponibile al seguente url: <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-esicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>.

I dati analizzati riguardano sostanzialmente il contesto regionale e dell’area metropolitana di Bari.

Nello specifico, Toritto è un Comune con una popolazione di circa 8.000 abitanti: appartiene alla cintura intermedia dei comuni che costellano la città di Bari, capoluogo di Regione e distante da esso circa 20 km, è posto sulla direttrice che porta verso le Murge. Il Comune è ben collegato alla Città di Bari ed ai comuni limitrofi.

Come tanti altri comuni d'Italia negli ultimi anni sta pagando le conseguenze della crisi economica che sta facendo registrare un aumento di situazioni di disagio sociale. Sul territorio sono presenti alcune piccole e medie imprese. Sul territorio nel corso dell’anno 2021 si sono registrati alcuni episodi intimidatori, quali incendi e danneggiamenti, con conseguente avvio di indagini del caso.

In data 21 luglio 2022 ANAC ha lanciato il portale “Come misurare la corruzione. Gli indicatori per valutare i rischi di corruzione in ogni area del Paese”. Si tratta di un progetto che mette a disposizione della collettività un insieme di indicatori scientifici in grado di stabilire quanto sia alto il rischio che si possano verificare fatti di corruzione, e che si inserisce tra le iniziative previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il miglioramento dell’efficacia della lotta contro la corruzione. La ricerca “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza”, finanziata dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità istituzionale 2014-2020", vede coinvolta Anac con un ruolo centrale e di coordinamento.

Si ritiene di voler riportare, come ausilio ad un’analisi di contesto esterno, quanto rilevato dagli indicatori di rischio in ambito comunale.

Gli indicatori di rischio a livello comunale raggruppano possibili variabili o indicatori significativamente associati al verificarsi di episodi di corruzione di una singola amministrazione.

L’analisi, utilizzando i cinque indicatori, è stata condotta sull’intera popolazione statistica dei comuni con popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti al 31/12/2019 (745 comuni).

Le informazioni sugli eventi corruttivi sono state reperite attraverso la raccolta e consultazione delle schede delle relazioni dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) relative al quinquennio 2015-2019, pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti istituzionali delle amministrazioni comunali studiate.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al progetto ANAC come illustrato nel sito istituzionale dell’Autorità.

L’analisi di contesto prende in considerazione diciotto indicatori elementari raccolti in quattro domini tematici.

È doveroso specificare che in un contesto territoriale a rischio non si verificano necessariamente fenomeni corruttivi, ma la presenza del rischio di corruzione come fattore sistematico è più elevata.

Di seguito si riportano gli indicatori di contesto per il Dominio Criminalità per Bari. Per i restanti indicatori si rinvia al portale di ANAC di cui al link: Indicatori di contesto\Indicatori Contesto - Dominio Criminalità (board.com).

Estratto: Cruscotto di contesto – Dominio Criminalità - Provincia di Bari

Bari

Monitoraggio degli indicatori che definiscono il dominio Criminalità


Reati di corruzione, concussione e peculato 2017




Il Valore massimo in Italia di questo Indicatore è:
23

Variazione dall'anno precedente
+ 18,43 %

Reati di corruzione, concussione e peculato




Reati contro l'ordine pubblico e ambientali 2017



Il Valore massimo in Italia di questo Indicatore è:
25


Variazione dall'anno precedente
-55,23 %

Reati contro l'ordine pubblico e ambientali



+ -

Reati contro il patrimonio e l'economia pubblica 2017




Il Valore massimo in Italia di questo Indicatore è:

1.188


Variazione dall'anno precedente

+ 5,88 %

Reati contro il patrimonio e l'economia pubblica



Altri Reati contro la Pubblica Amministrazione 2017




Il Valore massimo in Italia di questo Indicatore è:

298

Variazione dall'anno precedente

-23,93 %

Altri Reati contro la Pubblica Amministrazione



Articolo 6 - Il Contesto interno.

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'Ente. Gli elementi del contesto interno presi in considerazione riguardano essenzialmente la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità, nonché le politiche, gli obiettivi, le strategie, le risorse ed i sistemi e flussi informativi.

All'interno dell'Ente occorre prevedere una strategia di prevenzione che si deve realizzare conformemente all'insieme delle ormai molteplici prescrizioni vigenti in materia.

L'inquadramento del Contesto Interno all'Ente richiede un'attività che si rivolge, appunto, ad aspetti propri dell'Ente, ovvero a quelli collegati all'organizzazione e alla gestione operativa che possono costituire ottimo presupposto di influenza e di sensibilizzazione in negativo della Struttura interna verso il rischio di corruzione; ecco perché, non solo è richiesta un'attività di conoscenza, di valutazione e di analisi, ma è richiesta, in parallelo, anche la definizione di un Sistema di responsabilità capace di impattare il livello di complessità funzionale ed operativa dell'Ente. Quindi, devono emergere:

- elementi soggettivi, necessariamente le figure giuridiche coinvolte, definite nell'articolato, quali gli Organi di Indirizzo ed i Responsabili, intesi in senso ampio, unitamente alla Struttura organizzativa;

- elementi oggettivi: ruoli e responsabilità, politiche, obiettivi, strategie, risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie, qualità e quantità del personale, cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica, sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali), relazioni interne ed esterne.

L'attuale struttura amministrativa del Comune di Toritto è frutto del provvedimento di ricognizione e organizzazione dell'assetto degli uffici, assunto con la deliberazione di giunta comunale n. 44 del 07/05/2019, poi confermato con D.G.C. n. 95 del 13-07-2023 che prevede l'articolazione dell'Ente in cinque Settori di seguito riportati:

- Affari Generali;
- Economico-Finanziario;
- Tecnico;
- Demografico-Culturale;
- Polizia locale:

il tutto come schematizzato nella seguente tabella:

UNITA' ORGANIZZATIVE DI 1° LIVELLO/ Settore I con relative competenze	SETTORE AFFARI GENERALI:	SERVIZI: SEGRETERIA, PROTOCOLLO E CONTENZIOSO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE (ORGANIZZAZIONE, ASSUNZIONI E CESSAZIONI, STATO GIURIDICO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI) – COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO, AGRICOLTURA – SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA.
Settore II	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	SERVIZI: PROGRAMMAZIONE, BILANCIO – GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO, PENSIONI, CONTABILITA' DEL PERSONALE IN SERVIZIO) – TRIBUTI, ECONOMATO, – SERVIZI A TUTELA DELL'AMBIENTE.
Settore III	SETTORE TECNICO	SERVIZI: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI –SERVIZI CIMITERIALI - URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
Settore IV	SETTORE DEMOGRAFICO-CULTURALE – SERVIZI WEB	SERVIZI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, ELETTORALE – SERVIZI SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO – SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI, WEB E COMUNICAZIONE
Settore V	SETTORE POLIZIA LOCALE	SERVIZI: POLIZIA LOCALE –TRAFFICO, VIABILITA'

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE DEL COMUNE DI TORITTO

Attualmente la struttura organizzativa (organigramma) del Comune di Toritto si articola in cinque macro Settori (come detto sopra), ciascuno dei quali assorbe una pluralità di competenze individuati anche, ma non solo, in base al criterio dell'omogeneità funzionale.

Il Settore cioè riconduce ad unità una serie di attività anche eterogenee fra di loro: l'elemento unificante è l'unicità della figura cui è attribuita la responsabilità e la direzione dell'articolazione organizzativa. A ciascun Settore corrisponde un Incarico di Elevata Qualificazione, inteso come posizione di responsabilità e direzione dell'unità operativa di riferimento.

Si distinguono quindi n. 5 posizioni corrispondenti a Incarichi di Elevata Qualificazione, ciascuna delle quali facente capo ad un Responsabile, cui è affidata la gestione di un Settore con le relative competenze. Ciascun Settore è organizzato in Uffici/Servizi.

La struttura organizzativa è chiamata a svolgere tutti i compiti e le funzioni che l'ordinamento attribuisce al Comune. In primo luogo, a norma dell'art. 13 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. (il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici:

- dei servizi alla persona e alla comunità;
- dell'assetto ed utilizzazione del territorio;
- dello sviluppo economico;

salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Inoltre, l'art. 14 del medesimo TUEL, attribuisce al comune la gestione dei servizi, di competenza statale, elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale "Ufficiale del Governo".

Il comma 27 dell'art. 14 del DL 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010), infine, elenca le "funzioni fondamentali". Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- k) i servizi in materia statistica.

Alla data odierna di approvazione del presente PTPC, oltre al Segretario Comunale titolare di sede in convenzione con altro Ente, il Comune di Toritto conta n. 26 dipendenti, così distribuiti:

SETTORE AFFARI GENERALI

DIPENDENTI		AREA	Profilo Professionale	Tipo di rapporto
3		Area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione	n. 1 Funzionario Amministrativo Titolare di Incarico di EQ n. 1 Funzionario Amministrativo e n. 1 Funzionario Socio-Assistenziale	Indeterminato e Full time
				Indeterminato e Full time
	2	Area Istruttori	n. 2 Istruttori Amministrativo	Indeterminato e Full time
	2	Area Operatori Esperti	n. 1 Addetto Amministrativo e n. 1 Collaboratore Amministrativo	Indeterminato e Full time
TOTALE N. 7			N. 7 DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO	

S ETTORE ECONOMICO FINANZIARIO					
DIPENDENTI		AREA	Profilo Professionale	Tipo di rapporto	
	1	Area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Funzionario Amministrativo-Contabile Titolare di Incarico di EQ	Indeterminato e Full time	
	2	Area Istruttori	n. 2 Istruttori Servizi Amministrativo-Contabili	Indeterminato e Full time	
TOTALE N. 3			DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO		

SETTORE TECNICO					
DIPENDENTI		AREA	Profilo Professionale	Tipo di rapporto	
	2	Area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione	n. 1 Funzionario Servizi Tecnici Titolare di Incarico di EQ n. 1 Funzionario Servizi Tecnici attualmente collocato in aspettativa ex art. 110 comma 5	Indeterminato e Full time	
				Indeterminato e Full time	
	3	Area Istruttori	n. 3 Istruttori Tecnico	Indeterminato e Part-Time	
	1	Area Operatori Esperti		Indeterminato e Full time	
TOTALE 6			N. 6 DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (di cui n. 1 collocato in aspettativa ex art. 110 comma 5 Tuel dal 02-05-2022)		

S ETTORE DEMOGRAFICO-CULTURALE					
DIPENDENTI		AREA	Profilo Prof.le	Tipo di Rapporto	

1		Area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Funzionario Amministrativo-Contabile Titolare di Incarico di EQ	Determinato e Part time (dipendente di altro ente utilizzato in forza di convenzione per 30 ore settimanali)
	1	Area Istruttori	N. 1 Istruttore Amministrativo	Indeterminato e Full time
	1	Area Operatori Esperti	N. 1 Addetto amministrativo	Indeterminato e Full time
TOTALE 3		N. 3 DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (di cui uno dipendente di altro ente utilizzato in forza di convenzione part-time per 30 ore settimanali)		
AREA VIGILANZA				
DIPENDENTI		AREA	Profilo Prof.le	Tipo di Rapporto
1		Area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione	n. 1 Funzionario di Polizia Locale Titolare di Incarico di EQ	Indeterminato e Full time
	5	Area Istruttori	n. 5 Istruttori di Vigilanza	Indeterminato e Full time
	1	Area Operatori Esperti	n.1 Addetto Amministrativo	Istruttore di Vigilanza
TOTALE 7		N. 7 DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO		

Alla luce dei dati sopra riportati, deve prendersi atto della sostanziale difficoltà di procedere a periodica rotazione del personale che svolge attività gestionale: tale misura preventiva, pertanto, allo stato attuale risulta di difficile traduzione in operazioni concrete. Si consideri che l'Ente dispone di un numero di dipendenti (n. 26 unità), notevolmente inferiore a quello determinato con Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2020, in base al quale il Comune di Toritto dovrebbe disporre di un numero di dipendenti pari a 1 ogni 169 abitanti, per la fascia demografica compresa tra i 5.000 e i 9.999 abitanti, ovvero pari a n. 49).

Al vertice di ciascun Settore è posto un dipendente cui è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione ai sensi del vigente CCNL del 16-11-2022, con conferimento delle funzioni di tipo dirigenziale di cui agli art. 107, commi 2 e 3, dell'art. 109, comma 2, nonché all'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, con Decreto del Sindaco di durata triennale.

Il contesto interno comprende l'Amministrazione nel suo complesso, quindi anche il Segretario generale (al momento nel ruolo anche di RPCT) e gli organi istituzionali dell'Ente: il Consiglio Comunale con i singoli componenti (in numero di 13, compreso il Sindaco), la Giunta Comunale con i singoli Assessori (in numero di 4) e il Sindaco, dei quali il Responsabile del Settore Affari Generali pubblica sul Sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" i Curricula vitae e le Autodichiarazioni relative agli importi dei gettoni di presenza, delle indennità di carica, dei rimborsi per eventuali missioni istituzionali, nonché inerenti a eventuali altre cariche pubbliche ricoperte e/o incarichi pubblici ricevuti per rappresentare l'Ente.

Articolo 8 - METODOLOGIA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI

L'aggiornamento del presente Piano si è avvalso del contributo offerto nell'ambito del progetto coordinato dalla Prefettura di Bari concernente il **“Servizio di formazione e affiancamento del personale della Prefettura UTG di Bari per lo svolgimento dei compiti di supporto tecnico e informativo ai comuni nella predisposizione, revisione e monitoraggio dei piani anticorruzione”** CIG 7193894D1E”.

Il Comune in esame è stato individuato dalla Prefettura fra i 6 Comuni oggetto di supporto. L'uniformità della metodologia di intervento rispetto ai Comuni interessati ha permesso, all'esito del progetto, di identificare le *best practice* al fine di predisporre un vademecum per l'ambito provinciale di competenza della Prefettura.

Inoltre, l'approccio metodologico seguito consentirà al Comune di poter trasmettere alla Prefettura, su richiesta, le informazioni sullo stato di implementazione del PTPC acquisite nel corso di svolgimento delle attività di monitoraggio, sulla base della Procedura flussi informativi condivisa dalla stessa Prefettura nell'ambito del progetto di cui sopra.

L'aggiornamento del presente Piano ha tenuto conto di quanto delineato da ANAC con particolare riferimento all'Allegato 1 del PNA 2019-2021, contenente le «Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi». Tale documento, richiamato anche dal PNA 2022, fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del Sistema di gestione del rischio corruttivo”.

8.1 La mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un modo "razionale" per individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Si evidenzia che la mappatura è stata cambiata con l'allegato 1 al PNA 2019, di talché, seppure in modo graduale, essa è destinata a cambiare nel corso degli anni a venire. A tal fine, si è ritenuto di partire nel 2021 da una mappatura essenziale dei principali processi, implementandola gradualmente negli anni a seguire, anche in linea con le successive indicazioni contenute nel PNA 2022.

L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.

Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione. Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte. Già il PNA 2019 nell' Allegato n. 1, individuava le seguenti “Aree di rischio” per gli enti locali: 1. acquisizione e gestione del personale; 2. affari legali e contenzioso; 3. contratti pubblici; 4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 5. gestione dei rifiuti; 6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 7. governo del territorio; 8. incarichi e nomine; 9. pianificazione urbanistica; 10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato; 11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio.

Sempre secondo gli indirizzi del PNA e, in attuazione del principio della “gradualità” (PNA 2019 e PNA 2022), seppur la mappatura di cui all'allegato appaia inclusiva dei processi

complessivamente riferibili all'ente, i Responsabili dei Settori (individuati quali Referenti) si riuniscono periodicamente e almeno una volta l'anno per addivenire, con certezza, alla individuazione di tutti i processi dell'ente.

Nella fase di identificazione degli "eventi rischiosi" l'obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Per individuare gli "eventi rischiosi" è necessario: definire l'oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT.

L'oggetto di analisi: è l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.

Dopo la "mappatura", l'oggetto di analisi può essere: l'intero processo; ovvero le singole attività che compongono ciascun processo.

Secondo l'Autorità, "Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti".

8.2 Analisi del rischio

L'analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi:

1. comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione;
2. stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

L'analisi è volta a comprendere i "fattori abilitanti" la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (che nell'aggiornamento del PNA 2015 erano denominati, più semplicemente, "cause" dei fenomeni di malaffare).

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L'Autorità propone i seguenti esempi:

- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio.

Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è assolutamente necessario "evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione".

L'aggiornamento del presente PTPCT è stato effettuato seguendo una metodologia elaborata alla luce delle *best practice* in materia di *risk management*, nonché di quanto delineato nel PNA 2019-2021, con particolare riferimento all'Allegato 1 «Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi».

Si è proceduto, inoltre, ad una nuova mappatura delle aree e dei processi a rischio e conseguente valutazione.

Tale attività, partendo dalla valutazione di determinati driver per ciascuna area a rischio (confluenti nei parametri di probabilità ed impatto), ha la finalità di individuare il livello di rischio per ciascuna delle suddette aree a rischio.

Come fattore di abbattimento del rischio inerente (risultante dal rapporto fra probabilità e impatto), sono stati considerati i presidi di controllo in essere (fattori abilitanti). Al fine di redigere un'analisi

del rischio conforme a quanto sopra esposto, sono state apportate delle modifiche rispetto alla metodologia di valutazione precedentemente utilizzata, come riportato nell'ambito di ciascun criterio di valutazione, nonché, in dettaglio, al par. 10 dell'Allegato "Metodologia per la valutazione del rischio e tabelle e grafici delle risultanze analisi".

Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione allegata (v. infra).

8.3 Misurazione del rischio

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.

L'ANAC sostiene che sarebbe "opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi".

Ai fini di una corretta valutazione del rischio, è stata effettuata una riflessione per ogni area di rischio individuata, considerando il rischio come risultato del rapporto fra probabilità e impatto. Si riporta di seguito una breve descrizione ed i relativi valori utilizzati per classificarli: **Rischio inerente** = $\sqrt{(\text{Probabilità} * \text{Impatto})}$. Si precisa che:

- Il rischio deriva dal rapporto fra l'impatto e la probabilità di accadimento.
- In conformità a quanto richiesto dal PNA, i controlli sono stati valutati come fattori abilitanti della corruzione, e motivati sulla base della documentazione rilevante. Per il dettaglio si veda l'Allegato "Metodologia per la valutazione del rischio e tabelle e grafici delle risultanze analisi".
- Una volta effettuato il calcolo del rischio inerente, esso deve essere rapportato con il valore attribuito ai presidi di controllo (cfr. par. 5) corrispondenti, al fine di ricavare il valore di rischio.

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
1	MARGINALE
2	MINORE
3	SOGLIA
4	SERIO
5	SUPERIORE

VALORE E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	
1	IMPROBABILE
2	POCO PROBABILE
3	PROBABILE
4	MOLTO PROBABILE

5	ALTAMENTE PROBABILE
----------	----------------------------

LIVELLO DI RISCHIO	
1	SCARSO
2	MODERATO
3	RILEVANTE
4	ELEVATO
5	CRITICO

Il rischio deriva dal rapporto fra **l'impatto e la probabilità di accadimento**.

In conformità a quanto richiesto dal PNA, i controlli sono stati valutati come fattori abilitanti della corruzione e motivati sulla base della documentazione rilevante. Per il dettaglio si veda l'Allegato "Metodologia per la valutazione del rischio e tabelle e grafici delle risultanze analisi"

Una volta effettuato il calcolo del rischio inerente, esso deve essere rapportato con il valore attribuito ai presidi di controllo corrispondenti, al fine di ricavare il valore di rischio residuo.

Probabilità

Per la valutazione **della probabilità** è stata effettuata **la media dei driver** di cui alla tabella in calce. In particolare, si è proceduto a modificare parzialmente i driver di cui alla precedente valutazione. Nel dettaglio, sono stati mantenuti i driver: discrezionalità; rilevanza esterna; eventi corruttivi passati. Sono stati aggiunti, ispirandosi ai driver suggeriti da ANAC (cfr. Allegato 1 PNA): segnalazioni (es. whistleblowing); reclami e indagini di natura interna e/o disciplinare.

Di seguito una **breve descrizione dei driver utilizzati e dei relativi valori assegnati**.

Probabilità		
	Driver	Descrizione
1	Discrezionalità	Grado di discrezionalità del processo.
2	Rilevanza esterna	Grado di produzione di effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento.
3	Eventi corruttivi passati	Coinvolgimento del personale del processo interessato in procedimenti giudiziari relativi a fatti corruttivi.*
4	Segnalazioni (es. whistleblowing)	Le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'Amministrazione o pervenute in altre modalità.

5	Reclami e indagini di natura interna e/o disciplinare	Coinvolgimento del personale del processo interessato in reclami, indagini interne, procedimenti e/o provvedimenti di natura disciplinare, anche con riferimento all'apertura di procedimenti penali relativi ad eventi corruttivi e/o provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose.
---	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impatto

Ai fini della valorizzazione dell'**impatto** sono stati considerati i seguenti driver, di **nuova introduzione** rispetto alla valutazione del rischio effettuata nel PTPCT attuale, al fine di allineare la metodologia alle più recenti *best practice* in materia di *risk management* ed al PNA 2019-2021 (come confermate anche dal PNA 2022).

Impatto		
	Driver	Descrizione
1	Impatto organizzativo e sull'attività dell'ente	La rilevanza dell'area rispetto alle attività complessivamente gestite dall'ente ed il livello organizzativo gerarchico del soggetto coinvolto.
2	Impatto economico	Valutazione sull'esistenza di sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della P.A. di riferimento, negli ultimi 5 anni, nonché di sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe.
3	Impatto reputazionale	Valutazione sull'esistenza, nel corso degli ultimi 5 anni, di pubblicazioni sui media di articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi.

Nell'ambito della valutazione dei «Controlli», quale fattore di abbattimento del rischio, il valore complessivo è frutto della comparazione fra le singole valutazioni date ai presidi di controllo attualmente esistenti, identificabili anche come fattori abilitanti, come delineato dal PNA 2019-2021.

Tale valutazione è effettuata avvalendosi della documentazione amministrativa rilevante, nonché tramite i **Questionari di valutazione di probabilità e impatto (Allegato 2)**.

Di seguito la rappresentazione dei presidi di controllo individuati:

Presidi di controllo / Fattori abilitanti		
	Driver	Descrizione
1	Misure di trattamento del rischio e/o controlli	Verifica della predisposizione ed efficace attuazione da parte dell'amministrazione degli strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi.

2	Trasparenza	Verifica della conformità ai requisiti del d.lgs. 33/2013 e dell'attuazione delle misure di trasparenza, rispetto all'area/processo esaminata/o.
3	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Verifica del grado di coinvolgimento e della corretta individuazione di soggetti responsabili per il singolo processo, nonché dell'applicazione delle misure di rotazione del personale.
4	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Verifica dell'attuazione delle misure necessarie per eseguire la formazione in materia di anticorruzione e trasparenza.

Per ulteriori note metodologiche rispetto alle valutazioni effettuate per il presente aggiornamento, si rinvia all'Allegato "Metodologia per la valutazione del rischio e tabelle e grafici delle risultanze analisi".

8.4 La ponderazione

La ponderazione del rischio è l'ultimo step della macro-fase di valutazione del rischio.

Il fine della ponderazione è di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione" (Allegato n. 1, Par. 4.3, pag. 31).

Nella fase di ponderazione si stabiliscono:

- le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;
- le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Al fine di ponderare il rischio e, quindi, ricavare il livello di rischio residuo, in senso qualitativo, come richiesto dal PNA 2019, Allegato 1 e confermato dal PNA 2022, è stata predisposta e utilizzata una matrice rappresentativa delle soglie di rischio residuo, ricavabili dai valori dati dal rischio inerente e dai controlli, il cui risultato finale è visibile nel documento "Cruscotto di trattamento del rischio":

Soglie di rischio residuo

LIVELLO DI RISCHIO	CRITICO	5	Rischio critico monitorato secondo la best practice	Rischio critico monitorato adeguatamente	Rischio critico monitorato parzialmente	Rischio critico in minima parte	Rischio critico non monitorato
			Review continua (Almeno un Audit nell'esercizio)	Review continua (Almeno un Audit nell'esercizio)	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima	Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima

ELEVATO	4	Rischio elevato monitorato secondo la best practice	Rischio elevato monitorato adeguatamente	Rischio elevato monitorato parzialmente	Rischio elevato monitorato in minima parte	Rischio elevato non monitorato
		Review continua (Almeno un Audit in un biennio)	Review continua (Almeno un Audit nell'esercizio)	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima	Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima
		Rischio rilevante monitorato secondo la best practice	Rischio rilevante monitorato adeguatamente	Rischio rilevante monitorato parzialmente	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Rischio rilevante non monitorato
		Review continua (Almeno un Audit in un biennio)	Review continua (Almeno un Audit in un biennio)	Implementazione di nuovi controlli con priorità bassa	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta
MODERATO	2	Rischio moderato monitorato secondo la best practice	Rischio moderato monitorato adeguatamente	Rischio moderato monitorato parzialmente	Rischio moderato monitorato in minima parte	Rischio moderato non monitorato
		Nessun azione richiesta	Nessun azione richiesta	Valutare se implementare un nuovo controllo, oppure effettuare un Audit preliminare	Implementazione di nuovi controlli con priorità bassa	Implementazione di nuovi controlli con priorità bassa
SCARSO	1	Rischio scarso monitorato secondo la best practice	Rischio scarso monitorato adeguatamente	Rischio scarso monitorato parzialmente	Rischio scarso monitorato in minima parte	Rischio scarso non monitorato
		Nessun azione richiesta	Nessun azione richiesta	Valutare se implementare un nuovo controllo, oppure effettuare un Audit preliminare	Valutare se implementare un nuovo controllo, oppure effettuare un Audit preliminare	Valutare se implementare un nuovo controllo, oppure effettuare un Audit preliminare
		5	4	3	2	1
		BEST PRACTICE	ADEGUATO	ADEGUATO PARZIALMENTE	ADEGUATO IN MINIMA PARTE	NON ADEGUATO
		Si, costituisce lo strumento di massima efficacia	Si, è molto efficace	Si, è parzialmente efficace	Si, ma in minima parte	No, il rischio rimane indifferente

Per la fase di i) mappatura delle aree di attività nel cui ambito può essere commesso il reato di corruzione e ii) valutazione dei rischi correlati (risk assessment), al fine della rappresentazione della puntuale e completa situazione dei processi a rischio dell'Ente locale, si rinvia ai seguenti documenti di cui alla documentazione allegata:

- Documenti di mappatura delle aree a rischio, matrice di associazione rischi, matrice con clusterizzazione processi in base a indicatori oggettivi di rischio (cfr. Allegato 2);
- Questionari di valutazione della probabilità e dell'impatto con schede di valutazione dei rischi per ciascuna area a rischio (cfr. Allegato 3);

- Documento riepilogativo della metodologia di valutazione del rischio utilizzata nonché rappresentativo di tabelle e grafici delle risultanze dell'analisi dei rischi (cfr. Allegato 1).

Per la fase di iii) assessment dei sistemi di controllo, e iv) identificazione e descrizione di eventuali carenze e/o criticità del sistema di controllo (gap analysis), si rinvia alle seguenti schede del File excel di cui alla documentazione allegata (cfr. Allegato 2):

- “MATRICE COMPLES. GAP ANALYSIS”, che riporta la matrice di gap analysis integrata, dove vi è evidenza dei giudizi di adeguatezza, del rischio netto, priorità di trattamento e dell'action plan, per ciascun processo oggetto di valutazione del rischio.
- “Rischio residuo”, quale supporto metodologico tramite il quale è possibile individuare la matrice di valutazione del sistema di controllo rispetto al rischio.
- “Cruscotto di trattamento del rischio”, il quale consente una vista sintetica ed immediata dell'adeguatezza dei sistemi di controllo e delle azioni da intraprendere per migliorare il livello di prevenzione e la gradazione di priorità delle stesse per ciascuna area a rischio ed in particolare per ogni processo.

8.5 Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

In tale fase si progetta l'attuazione di misure specifiche e puntuali, prevedendo scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

L'individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Le misure possono essere classificate in "generali" e "specifiche".

Misure generali: misure che intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione. **Misure specifiche:** sono misure agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici. Il PNA suggerisce le misure seguenti:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nelle schede allegata denominate "Individuazione e programmazione delle misure" (**Allegato C**).

Le misure sono elencate e descritte nella colonna E delle suddette schede.

Per ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA del "miglior rapporto costo/efficacia".

Le principali misure, inoltre, sono state individuate tenendo conto delle diverse “aree di rischio” (Allegato C1).

Secondo il PNA, la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi descrittivi:

- **fasi o modalità di attuazione della misura:**

laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura.

- **Tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi:**

la misura deve essere scadenzata nel tempo; ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;

- **Responsabilità connesse all'attuazione della misura:**

volendo responsabilizzare tutta la struttura organizzativa, e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della singola misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione.

- **Indicatori di monitoraggio e valori attesi:** per poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Secondo l'ANAC, tenuto conto dell'impatto organizzativo, identificazione e programmazione delle misure devono avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità dell'attuazione delle misure stesse, anche al fine di stabilire le modalità più adeguate.

Dopo aver individuato misure generali e misure specifiche (elencate e descritte nelle schede allegate denominate "Individuazione e programmazione delle misure" - **Allegato C**), si è provveduto alla programmazione temporale dell'attuazione medesima, fissando anche le modalità di attuazione.

Il tutto è descritto per ciascun oggetto di analisi nella **colonna F ("Programmazione delle misure")** delle suddette schede alle quali si rinvia.

Articolo 9 - Misure Generali e Speciali di prevenzione del rischio

Nel TRIENNIO 2023-2025 si istituiscono Misure Generali ed obbligatorie (MG) e Misure Speciali (MS) così distinte:

MISURA GENERALE MG 1 TRASPARENZA

La Trasparenza è definita come accessibilità totale agli atti della Pubblica Amministrazione, in ossequio al nuovo dettato recato nel DLGS 97/2016, atto a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

In questa sede, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti da Responsabili di Area Titolari di P.O presenti nell'Ente, è prevista una verifica infrannuale straordinaria da parte dell'RPCT sulle pubblicazioni presenti all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente, a campione e su almeno 1 sezione nel 2023, all'uopo inviando direttive di conformazione alle E.Q. per l'adeguamento a norma, alla luce delle rilevanti sanzioni sulla

retribuzione di risultato, qualora non dovessero essere raggiunti livelli essenziali di trasparenza.

Nell'ambito delle facoltà previste dal PNA 2018 (cfr. delibera n. 1074 del 21 novembre 2018) il quale ha introdotto notevoli semplificazioni per i Comuni sotto i 15.000 abitanti ed in particolare sul regime di tempestività delle pubblicazioni, **si stabilisce in questa sede, con valenza generalizzata e in line di principio, fatti salvi gli adempimenti per i quali la pubblicazione deve essere immediata per previsione di legge, che la pubblicazione "tempestiva" è assolta quando viene compiuta dagli uffici nel termine di 120 giorni dalla materiale disponibilità del dato da pubblicare.**

Ai fini della

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2023- 2025

ANNO 2023:1. Verifica straordinaria alla data del 15 ottobre 2023 da parte dell'RPCT su 1 Sezioni presenti all'interno dell'Amministrazione Trasparente, con Sistema random a campione. 2.Verifica, a cura dell'ufficio competente, circa la possibile informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente", compatibilmente con le disponibilità finanziarie e dell'ente che è sottoposto agli obblighi di cui agli artt. 243-bis e ss. Del D. lgs. N. 267/2000. Soggetti coinvolti: Tutte le E.Q. per il caricamento di atti e informazioni, il RPCT e il Responsabile Servizi Web.

ANNO 2024: Verifica straordinaria alla data del 31 luglio da parte dell'RPCT su 2 Sezioni presenti all'interno dell'Amministrazione Trasparente, con Sistema random a campione.

ANNO 2025: Verifica straordinaria alla data del 31 luglio da parte dell'RPCT su 3 Sezioni presenti all'interno dell'Amministrazione Trasparente, con Sistema random a campione.

MISURA GENERALE MG 2 FORMAZIONE

La formazione riveste grande importanza nell'ambito della prevenzione della corruzione, atteso che essa viene considerata quale ultimo baluardo di legalità, oltre che necessaria per avviare i processi rotazionali, unitamente al periodo di affiancamento.

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione anticorruzione in quanto tale non rientra nei limiti ordinari di cui al D.L. 78/2010 trattandosi di formazione obbligatoria, come sancito nell'alveo della Delibera n. 276/2013 della Corte dei Conti Emilia Romagna (ex multis già Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 106/2012). **Entro il 30 settembre 2023** le Posizioni organizzative, su impulso dell'RPCT comunicheranno i dipendenti che devono partecipare alla formazione. **Entro il 31 ottobre 2023** si avvieranno i processi di formazione per il personale.

Il triennio 2023 -2025 si prefigge il compito di implementare i processi di formazione del personale nella sua interezza.

Tra le altre cose, alla luce della L.124/2019, saltano i limiti recati nel DL 78/2010, per cui ogni ufficio potrà programmare incrementandola la formazione di Settore prodromica ad eventuali forme di rotazione ordinaria.

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2023- 2025

ANNO 2023: Entro il 30 settembre le EQ, anche su impulso dell'RPCT comunicheranno i dipendenti che necessitano di formazione e le materie di interesse tenendo conto del Piano della Formazione allegato al PIAO approvato dell'Ente. Entro il 31 ottobre le E.Q.

avvieranno i processi di formazione per il personale assegnato e il RPCT indicherà almeno un argomento di interesse trasversale a tutti i settori. Verifica dei livelli di formazione specialistica di settore da parte delle E.Q. Soggetti coinvolti: Tutte le E.Q. ed il RPCT.

ANNO 2024: Entro il 31 luglio le E.Q., su impulso dell'RPCT comunicheranno i dipendenti che devono partecipare alla formazione. Entro il 30 settembre si avvieranno i processi di formazione.

ANNO 2025: Entro il 31 luglio le E.Q., su impulso dell'RPCT comunicheranno i dipendenti che devono partecipare alla formazione. Entro il 30 settembre si avvieranno i processi di formazione.

MISURA GENERALE MG 3 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Amministrazione Comunale, in conformità alle Linee Guida Anac in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. 165/2001 approvate con Delibera n. 177 del 19-12-2020, nel corso del primo trimestre dell'anno 2023 ha, dapprima adottato con DGC n. 10 del 23-01-2023 e, poi approvato con DGC n. 22 del 13.02.2023, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001, l'Aggiornamento del Codice di Comportamento del Comune di Toritto al D.L. 30 aprile 2002 n. 36 comma 1 art. 4, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 .

Dovranno, pertanto, essere adottate azioni di sensibilizzazione all'aggiornamento Codice di comportamento.

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2023-2025

ANNO 2023: Ulteriori Azione di sensibilizzazione in ordine al nuovo Codice di comportamento entro il 30 settembre.

Soggetti coinvolti: RPCT e Nucleo di Valutazione per la verifica della necessità di ulteriori aggiornamenti del codice.

ANNO 2024: Verifica delle ipotesi di implementazione della Misura in questione.

ANNO 2025: Aggiornamento alla luce delle azioni disciplinari dell'UPD.

MISURA GENERALE MG 4 ROTAZIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE DI SETTORE E PERSONALE DIPENDENTE E ROTAZIONE STRAORDINARIA

\ Nell'ambito del PNA 2016 la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

La rotazione del personale non risulta di facile attuazione ma nel corso del triennio verranno previste forme di condivisione dei procedimenti, supporto nella istruttoria complessa da parte di altro funzionario, rotazione infra-ufficio delle pratiche. Tanto avviene in linea con le previsioni dell'allegato 2 al PNA 2019.

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2023-2025

ANNO 2023:

1. Entro settembre si valuterà la possibilità in concreto di operare la rotazione ordinaria degli incarichi dei Responsabili di Settore che allo stato è risultata impraticabile avendo l'ente a disposizione pochi dipendenti apicali nonché a causa del ridotto numero di dipendenti.

2. Entro ottobre per evitare il consolidarsi di posizioni di privilegio nell'ambito degli uffici, si procederà ove possibile alla mobilità interna (tra settori) dei dipendenti non apicali (istruttori amministrativi e/o contabili), valutando anche una diversa distribuzione dei Servizi all'interno dei diversi Settori;

3. In caso di mancata variazione dell'attuale assetto organizzativo per impraticabilità delle azioni sub 1) e 2), ciascun Responsabile di Settore, valuterà la "rotazione" dei compiti assegnati ai dipendenti e le specifiche responsabilità o responsabilità dei procedimenti, anche garantendo idonea formazione e affiancamento, motivando le ragioni della oggettiva impossibilità di attuazione di tale misura.

4. Per le istruttorie di procedimenti più delicati nelle aree a rischio, ove possibile, la nomina del responsabile del procedimento diverso da colui che adotta il provvedimento finale, avendo peraltro cura di affiancare al funzionario istruttore altro funzionario istruttore, motivando le ragioni della oggettiva impossibilità di attuazione della misura.

Soggetti coinvolti: Giunta comunale e RPCT per le azioni sub n. 1 e 2; Elevanti Qualificazioni per le azioni sub. n. 3 e 4;

ANNO 2024: stesse azioni dell'anno 2023.

ANNO 2025: stesse azioni dell'anno 2023.

Rotazione Straordinaria

Vige la previsione della rotazione straordinaria nelle ipotesi di commissione di fatti di reato all'interno dell'Ente, secondo gli indirizzi, anche innovativi, di cui alla Delibera Anac n. 215/2019. In particolare, a tale riguardo, si rileva che l'Autorità ritiene, rivedendo la posizione precedentemente assunta, che l'elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale), di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2015, per "fatti di corruzione" possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle "condotte di natura corruttiva" che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell'art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001.

Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale è da ritenersi obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria. L'adozione del provvedimento di cui sopra, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconfiribilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).

AZIONI DA INTRAPRENDERE

- Se la misura della rotazione riguarda un dipendente, procederà con proprio provvedimento monocratico la Posizioni organizzative, sentito il RPCT;
- Se la misura della rotazione riguarda una Posizioni organizzative, procederà il RPCT, sentito il Sindaco, che procederà all'adozione del provvedimento di spostamento ad altro incarico, salvo misura cautelare e/o interdittiva;
- Se la rotazione non è possibile, si procederà all'assegnazione della delega gestionale oggetto di contestazione di reato ad altra E.Q., per il periodo ristretto e circoscritto alle

necessità, previo provvedimento motivato del Sindaco, ovvero al mancato rinnovo della delega/ incarico di E.Q.

MISURA GENERALE MG 5

TUTELA DEL SEGNALATORE ANONIMO - WHISTLEBLOWING

L'articolo 1 della L. 179/2017 che modificava l'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che il dipendente, che ritiene di aver subito misure ritenute ritorsive per il fatto di avere effettuato una segnalazione di reati o irregolarità, deve informare l'ANAC personalmente o per mezzo delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La disciplina Whistleblowing introduce sanzioni nei confronti di chi effettui, con dolo colpa o grave, segnalazioni che si rivelino infondate. E assicura la riservatezza dell'identità del segnalante sottraendo la segnalazione all'accesso previsto dagli articoli 22 eseguenti della L. 241/90 e s.m.i. La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella di portare all'attenzione dell'Organismo preposto i possibili reati o irregolarità di cui si è venuti a conoscenza.

Il decreto legislativo n. 24/2023, che ha introdotto la nuova disciplina del whistleblowing in Italia, è entrato in vigore il 30 marzo 2023. Le nuove disposizioni hanno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249. Per questi l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023. Il provvedimento, attuativo della direttiva europea 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

Modalità di segnalazione

La segnalazione, in ragione della delicatezza, dovrà essere resa conoscibile unicamente dal Responsabile anticorruzione dell'Ente, ovvero al Segretario comunale non essendo ammessa alcuna forma di delega ad altri dipendenti.

In senso innovativo già nell'anno 2022 l'Ente, nel rispetto delle garanzie e delle tutele di riservatezza previste dalla normativa vigente che disciplina il whistleblowing in Italia, ha adottato quale canale di segnalazione interno una piattaforma apposita di segnalazione crittografata stipulando una Convenzione con Transparency International totalmente gratuita.

Più in generale, i **Canali di Segnalazione** sono i seguenti:

- interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Oggetto e destinatario della segnalazione.

La segnalazione deve essere inoltrata ad almeno uno delle quattro tipologie di destinatari indicati nell'art. 54-bis, co. 1 del d.lgs. 165/2001 (RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile).

Chiunque venga a conoscenza di fatti e/o comportamenti che possano considerarsi in violazione del presente Piano è tenuto a segnalarlo al RPCT.

I fatti illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing comprendono non solo le fattispecie riconducibili all'elemento oggettivo dell'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.

Si deve ritenere che la categoria di fatti illeciti comprenda, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità.

Possono pertanto formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

In dettaglio, si ritiene che le condotte illecite che costituiscono oggetto di segnalazioni intercettino sicuramente:

- comportamenti che si materializzano in delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, c.p. (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice);
- comportamenti dai quali possa riscontrarsi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo.

La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve essere effettuata al fine di tutelare **“l'interesse all' integrità della pubblica amministrazione”**.

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Infine, ai sensi del co. 1 dell'art. 54-bis, le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza **«in ragione del rapporto di lavoro»**. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del RPCT o di ANAC.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

In buona sostanza, costituiscono oggetto di segnalazione le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

I fatti devono essere riportati secondo modalità circostanziate e chiare, se possibile con dovizia di particolari.

La presente sezione disciplina il procedimento volta alla segnalazione di fatti che possano avere attinenza al piano anticorruzione segnalati unicamente da dipendenti della struttura organizzativa allorquando il segnalante renda nota la sua identità.

Non rientrano in questa disciplina le segnalazioni anonime, quelle poste in essere da soggetti esterni in cui il segnalante renda nota la sua identità ovvero denunce obbligatorie all'autorità giudiziaria che devono essere fatte da soggetti il cui l'obbligo è previsto direttamente dalla legge.

Ruolo del RPCT.

Già la legge 179 del 2017 assegnava al RPCT un ruolo fondamentale nella gestione delle segnalazioni. Il RPCT oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari a una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute", da ritenersi obbligatoria in base al co. 6, dell'art. 54-bis, pena le sanzioni di ANAC (co. 1 e 6, art. 54-bis).

Il RPCT è, inoltre, il soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l'identità. Il RPCT può coincidere con il custode dell'identità.

Spetta al RPCT la valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel co. 1 dell'art. 54-bis per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste. Per la valutazione dei suddetti requisiti, il RPCT può utilizzare i criteri definiti dalle richiamate Linee Guida, e cioè:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati al comma 2.

Tutela del segnalante (whistleblower)

- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;

- La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Protezione dei dati personali

- Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico e privato, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
- Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Condotte ritorsive nei confronti del Segnalante

Il sistema di protezione che la legge riconosce al whistleblower si compone oltre che per la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della **segnalazione anche per la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie**. Ritorsione è qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad Anac che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.

Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.

Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l'assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.

Protezione da Ritorsioni è stata estesa ad altri soggetti dal D. Lgs. n. 24/2023:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Non punibilità dei segnalanti

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o
- relative alla tutela del diritto d'autore o
- alla protezione dei dati personali ovvero
- se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Misure di sostegno ai segnalanti

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Inoltre, come reso noto dall'Anac, è disponibile on-line sul sito della medesima Autorità (al seguente indirizzo <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>) l'applicazione informatica Whistleblowing - Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti. L'Autorità, laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Laddove le competenti Autorità giudiziarie dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, l'ANAC è tenuta a fornire tale indicazione.

Modalità di segnalazione verso l'ANAC.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

La piattaforma informatica predisposta da ANAC è riscontrabile al seguente indirizzo <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>.

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2023- 2025

ANNO 2023: Sensibilizzazione delle politiche di whistleblowing e Informativa sulla nuova disciplina in materia del whistleblowing; Soggetti coinvolti: RPCT ed E.Q-

ANNO 2024: Sensibilizzazione delle politiche di whistleblowing.

ANNO 2025: Sensibilizzazione delle politiche di whistleblowing.

MISURA GENERALE MG 6

VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

I concetti di inconferibilità ed incompatibilità sono indicati nella disciplina speciale, intendendosi per “inconferibilità” la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; per “incompatibilità” si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Con delibera n. 833/2016 l’ANAC ha regolamentato il procedimento sanzionatorio che il RPCT è tenuto ad aprire nei confronti dell’ organo che ha conferito l’ incarico, che rischia, previo accertamento del dolo o della colpa, una sanzione inibitoria pari al divieto di conferire per 3 mesi incarichi dello stesso tipo di quello rispetto al quale è emersa, nonostante la dichiarazioni di insussistenza, una causa di inconferibilità. La contestazione va fatta anche a colui che ha reso la dichiarazione per verificarne la buona o mala fede.

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2023 -2025

ANNO 2023: Aggiornamento dichiarazione annuale da parte di tutti i Responsabili di PO, entro il 30 settembre 2023; Controlli a campione sull’autocertificazione del 5% degli incarichi conferiti, da parte del Responsabile del Settore Affari Generali-Servizio personale entro il 15 ottobre 2023, con trasmissione tempestiva degli esiti al RPCT.

Soggetti coinvolti: EQ, Responsabile del Settore Affari Generali-Servizio personale e RPCT .

ANNO 2024: Acquisizione dichiarazione da parte di tutte le EQ e verifica da parte dell’RPCT entro il 31 maggio 2024.

ANNO 2025: Acquisizione dichiarazione da parte di tutti i Responsabili di PO e verifica da parte dell’RPCT entro il 31 gennaio 2025.

MISURA GENERALE MG 7

VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. A tal fine, si richiama quanto statuito dall'art. 6 bis della L.241/90 il quale recita "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

E' confermata, ad ogni effetto ai sensi del presente Piano, la circostanza in base alla quale la regolamentazione della istruttoria delle proposte delle determinazioni devono recare la clausola di stile di insussistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 e Misura M8 del presente Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza.

In sede di controllo interno a campione espletato dal Segretario comunale, verrà verificata l'adempimento da parte di tutti i responsabili della misura.

Resta inteso che, qualora il conflitto riguardi il dipendente, questi deve dare tempestiva comunicazione al Posizioni organizzative. Le Posizioni organizzative, verificata la esistenza del conflitto, potrà scegliere se assegnare ad altro dipendente, ovvero ad avocare a se il provvedimento, dandone atto nel provvedimento definitivo.

Qualora il conflitto di interesse, anche potenziale, riguardi le Posizioni organizzative, a valutare ogni iniziativa e/o provvedimento del caso da assumere sarà il Segretario Generale-RPCT, quale organo anticorruzione comunale.

Si evidenzia che il RPCT ha adottato a tal riguardo specifica CIRCOLARE n. 1/2021, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione – Conflitto di interessi. Ambito di operatività della disciplina e modalità di gestione".

E' fatto obbligo alle EQ ed ai dipendenti appartenenti alle quattro aree di rischio di relazionare all'inizio dell'anno sui rapporti di debito e credito di cui all'art. 6 del DPR 62/2013, in attuazione delle innovative previsioni della LG Anac n. 15/2019.

Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici

Il PNA 2022 si compone di una Parte Speciale dove sono disciplinate le misure relative ai contratti pubblici, con focus anche sui contratti pubblici relativi all'implementazione dei fondi di cui al PNRR.

In particolare, si evidenzia come le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento a un'accezione ampia, con particolare riguardo al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici, attribuendo rilievo a posizioni che potenzialmente possono minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, il comportamento imparziale del dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale e in generale della propria attività. Alle situazioni tipizzate di conflitto di interessi individuate dalle norme e, in particolare, agli artt. 7 e 14 del Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013 come recentemente aggiornato, si aggiungono quelle fattispecie - identificabili con le "gravi ragioni di convenienza", cui pure già faceva riferimento lo stesso citato art. 7, ovvero con "altro interesse personale" previsto dall'art. 42 del Codice dei contratti - che potrebbero interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici. Si tratta di ipotesi che, per la loro prossimità alle situazioni tipizzate, sono comunque idonee a determinare il pericolo di inquinare l'imparzialità o l'immagine imparziale dell'amministrazione.

Inquadramento normativo e ambito di applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti in materia di conflitto di interessi: raffronto tra art. 42, d.lgs. n. 50/2016 e art. 16 del Nuovo Codice di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

L'art. 42 d.lgs. 50/2016 recitava:

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

L'art. 16 del testo del nuovo codice dei contratti recita:

Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

L'aspetto soggettivo

Mentre nella norma attualmente vigente il soggetto in conflitto di interessi può essere il personale della stazione appaltante o di un prestatore di servizi, nella nuova formulazione è un qualsiasi "soggetto".

Dalla formulazione letterale si evidenzia l'ampliamento della platea dei possibili interessati, in modo da evitare ambiguità e possibili "zone d'ombra".

Con la terminologia utilizzata, invece, nella nuova formulazione della norma, si supera definitivamente ogni ambiguità e ogni limite, poiché "un soggetto" è un'espressione molto ampia che include potenzialmente dipendenti e collaboratori, persone fisiche e giuridiche, personale dipendente e vertici di indirizzo politico, personale della stazione appaltante o di un altro ente, anche sovraordinato (si pensi, per esempio, al personale della Regione che redige delle direttive per l'approvvigionamento poi effettuato dalle ASL).

E' inoltre specificato che il soggetto deve intervenire "con compiti funzionali", cioè compiti che implicino esercizio della funzione amministrativa, con esclusioni quindi di mansioni meramente materiale o d'ordine.

L'aspetto oggettivo: non solo la procedura di gara

Mentre la norma previgente faceva riferimento alla "procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni", la nuova norma fa riferimento alla "procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni".

E' evidente l'inserimento della fase di esecuzione degli appalti.

In realtà anche la normativa precedente, nel comma 4 dell'art. 42, faceva riferimento anche alla fase di esecuzione degli appalti, ma con la nuova formulazione, anche da un punto di vista lessicale, la fase di esecuzione acquista la stessa dignità della procedura di aggiudicazione.

La prova del conflitto di interessi

In coerenza con il principio della fiducia e al fine di preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la norma precisa che la minaccia all'imparzialità e all'indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro. La "Guida pratica OLAF", cioè il testo elaborato dalla Commissione Europea, Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF), nella linea pratica per i dirigenti recante «Individuazione dei conflitti di interessi nelle procedure d'appalto nel quadro delle azioni strutturali», richiama la definizione di

corruzione elaborata dall'OCSE: *“Un ‘conflitto di interessi’ implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in cui quest’ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero influire indebitamente sull’assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità pubblici.”* L'OLAF richiama anche la posizione della UE, la quale, dal canto suo, all'art. del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea (regolamento n. 2018/1046), chiarisce che: *“... esiste un conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un’altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto.”*

Tali definizioni sono di contenuto alquanto generico. In particolare la definizione di cui al regolamento della UE è talmente generale e generica da ricomprendere, praticamente, qualsiasi rapporto umano che non sia puramente occasionale, e dunque si pone fuori dalla nostra tradizione giuridica che richiede una precisa individuazione dei casi di conflitto.

Già con il parere n. 667/2019, il Consiglio di Stato avvertiva che *“Tale interpretazione, però, si appalesa, se ristretta in questi semplici termini, troppo generica e generalizzata. Essa finirebbe col comprendere un numero infinito di situazioni razionalmente, ma solo astrattamente, individuabili a tavolino, misurabile utilizzando la categoria del possibile piuttosto che quella del probabile, con conseguente impossibilità di fornire elementi precisi di valutazione. Questa è la strada percorsa dalla UE con la definizione che si è sopra criticata e occorre guardarsi dal pericolo di percorrerla utilizzando categorie di situazioni troppo generiche ed indeterminate.”*

Elaborando il testo del nuovo codice dei contratti, però, evidentemente il Consiglio di Stato ha mutato orientamento e ha deciso di adottare una definizione molto più vicina a quella europea, anche se priva di una “tipizzazione” delle varie fattispecie.

Quindi il conflitto di interessi potrà ben comprendere situazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle tipizzate fino ad oggi dall’ordinamento.

Probabilmente per bilanciare tale indeterminatezza, la norma indica che la prova deve essere fornita in riferimento ad elementi precisi.

In sintesi, la nuova norma è fortemente diversa da tutte quelle fino ad oggi previste nell’ordinamento italiano sul tema del conflitto di interessi. Sicuramente cerca quindi di adattarsi meglio ad una realtà socio-economica che è in forte evoluzione, nonchè al diritto europeo i cui canoni interpretativi sono sempre più presenti anche nell’applicazione delle norme nazionali.

Misure di prevenzione

Il PNA 2022, che peraltro non risulta aggiornato al Nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 36/2023, offre a titolo esemplificativo una serie di misure di prevenzione dalle quali trarre ispirazione per la gestione dei conflitti di interesse in tema di contratti pubblici.

In particolare, secondo l’Autorità, la principale misura per la gestione del conflitto di interessi è costituita dal sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti, dalle successive verifiche e valutazioni svolte dall’amministrazione e dall’obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto.

Innanzitutto, occorre considerare la dichiarazione da rendere al dirigente all’atto dell’assegnazione all’ufficio, secondo quanto previsto dal Codice di comportamento e del RUP per ogni gara. Al fine di modulare gli oneri per le stazioni appaltanti, si propongono poi due diverse ipotesi di attuazione del sistema delle dichiarazioni.

Per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali si ritiene che, in un’ottica di rafforzamento dei presidi di prevenzione, ad avviso dell’Autorità, i dipendenti, per ciascuna procedura di gara in cui siano coinvolti, forniscano un aggiornamento della dichiarazione con le informazioni significative in relazione all’oggetto dell’affidamento. Ciò si desume proprio dallo

specifico articolo del Codice dei contratti pubblici che direttamente prevede un obbligo di comunicazione alla stazione appaltante e di astensione dal partecipare alla specifica procedura di aggiudicazione di appalti e concessioni. Nel caso in cui emergano successivamente, nel corso delle varie fasi dell'affidamento, ipotesi di conflitto di interessi non dichiarate, occorre integrare detta dichiarazione. Vale evidenziare che tale soluzione è in linea con l'orientamento delle LLGG MEF adottate con la circolare n. 30/2022.

Anche i soggetti esterni, cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto, sono tenuti a rendere la dichiarazione per la verifica dell'insussistenza di conflitti di interessi. I dipendenti rendono la dichiarazione riferita alla singola procedura di gara al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP. Per i contratti invece che non utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali, resta fermo l'orientamento espresso da ANAC nelle LL.GG. n. 15/2019 che prevedono una dichiarazione solo al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico. Resta fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – alla luce dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione.

Tale ultima dichiarazione dovrà essere aggiornata in caso di conflitti di interesse che insorgano successivamente nel corso delle diverse fasi della procedura di gara, ivi inclusa la fase esecutiva. Resta fermo comunque l'obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP (cfr. § 6.3. LL.GG. n. 15/2019) e dei commissari di gara. In ogni caso, si raccomanda alle stazioni appaltanti di prevedere specifici percorsi formativi e adottare circolari/documenti esplicativi di possibili fattispecie di conflitto di interesse, quali ulteriori misure preventive (si veda sul punto § 12 “Attività formative e di sensibilizzazione del personale” contenuto nella Parte IV “La prevenzione del rischio” delle citate Linee guida n. 15/2019).

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2023-2025

ANNO 2023: Entro il 30 settembre 2023 obbligo di comunicazione dei rapporti di debito e credito di cui all'art. 6 del DPR 62/2013 da parte delle EQ. Osservanza Circolare n. 1/2021 da parte delle EQ, con conseguente obbligo di segnalazione/comunicazione possibili situazioni di conflitto, di astensione e inserimento di dichiarazione esplicita negli atti di tipo dirigenziale di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

Soggetti coinvolti: EQ e RPCT .

ANNO 2024: Entro il 31 marzo obbligo di comunicazione dei rapporti di debito e credito di cui all'art. 6 del DPR 62/2013 da parte delle EQ.

ANNO 2025: Entro il 31 marzo obbligo di comunicazione dei rapporti di debito e credito di cui all'art. 6 del DPR 62/2013 da parte delle EQ.

MISURA GENERALE MG 8

VERIFICA SVOLGIMENTO INCARICHI

EXTRAISTITUZIONALI IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE

Si rinvia all'art 53 d.lgs. n. 165/2001 ed al Regolamento approvato nel Comune (D.G.C. n 129/2015) ad hoc per la definizione di criteri e procedure chiare per l'affidamento di incarichi extra istituzionali ai dipendenti.

Nel corso dell'anno 2022 si porrà particolare attenzione al rispetto delle norme del regolamento interno, in particolare delle competenze e procedure di rilascio dell'autorizzazione e di comunicazione, successivamente alla autorizzazione, anche ai fini della successiva comunicazione a cura del Responsabile Affari Generali – servizio personale - alla Funzione pubblica a norma dell'art 53 comma 12, d.lgs. n. 165/2001.

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2023-2025

ANNO 2023:1. Attuazione del regolamento approvato con D.G.C. n 129/2015 con cui è stata definita la procedura e criteri e procedure per l'affidamento di incarichi extra istituzionali da parte di tutte le EQ. 2. Il Responsabile Settore Affari Generali – servizio personale – curerà oltre all'istruttorie, di concerto con il RPCT- anche la pubblicazione su Amministrazione trasparente nei termini di legge e l'eventuale aggiornamento del regolamento e della modulistica .

Soggetti coinvolti: EQ, Responsabile del Settore Affari Generali-Servizio personale e RPCT

ANNO 2024: stesse azioni dell'anno 2023.

ANNO 2025: stesse azioni dell'anno 2024.

MISURA GENERALE MG 9 DIVIETO “PANTOUFLAGE”

Le disposizioni introdotte dall'articolo 11 della legge 190 del 6 novembre 2012, per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, hanno inserito l'ulteriore divieto per i dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio, **hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni**, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. **I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di date divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.**

Si tratta di una pratica molto diffusa nella pubblica amministrazione che sostanzia il passaggio di alti funzionari statali a ditte private, detta delle porte girevoli e meglio conosciuta “pantouflage”. Sulla norma del comma 16-bis dell'art. 53 del t.u.p.i. introdotta dalla legge 190 del 2012, l'ANAC ha dettato un interessante parere orientativo affermando sostanzialmente che essa «mira a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Si intende, dunque, evitare che, durante il periodo di servizio, il dipendente stesso possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro presso il soggetto privato in cui entra in contatto».

Il divieto di pantouflage preclude la possibilità di instaurare rapporti di lavoro ovvero professionali presso soggetti privati, soltanto per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione. È utile richiamare, altresì, l'art. 21 del d.lgs. 39/2013 a tenore del quale «Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del t.u.p.i., sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al decreto n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico».

¹ Il comma 42, lett. l), art. 1 della legge 190 del 2012 ha introdotto il comma 16-ter all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

L'ANAC sulla disciplina recata dall'art. 53, comma 16-ter del t.u.p.i. è intervenuta con diverse pronunce¹ al fine di fornire agli operatori del settore, indicazioni in ordine al campo di applicazione della stessa.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

Con riferimento ai dipendenti **con poteri autoritativi e negoziali**, cui fa riferimento la norma, l'ANAC ha affermato che tale definizione è riferita sia **a coloro che sono titolari del potere** (come nel caso dei dirigenti degli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente), **sia ai dipendenti che pur non essendo titolari di tali poteri, collaborano al loro esercizio svolgendo istruttorie** (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.

Si è altresì evidenziata la necessità di dare **un'interpretazione ampia della definizione dei soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri** (autoritativi e negoziali), presso i quali i dipendenti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, non possono svolgere attività lavorativa o professionale. A tal riguardo è stato chiarito dall'ANAC, in sede di approvazione definitiva dell'Aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione, con la delibera numero 1074 del 21 novembre 2018, che occorre ricomprendere in tale novero anche i soggetti formalmente privati ma partecipati o in controllo pubblico, nonché i soggetti che potenzialmente avrebbero potuto essere destinatari dei predetti poteri e che avrebbero realizzato il proprio interesse nell'omesso esercizio degli stessi.

Nel nuovo PNA 2022, alla luce dell'interesse dell'Autorità a potenziare le misure in materia, è stato svolto un approfondimento sul divieto di pantouflage, ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva, di cui all'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001.

Le indicazioni hanno riguardato l'ambito soggettivo di applicazione, l'esercizio del potere autoritativo e negoziale da parte del dipendente pubblico e i soggetti privati destinatari di tali poteri. Sono stati, inoltre, ricordati i poteri di accertamento, vigilanza e sanzionatori di ANAC stabiliti dal Consiglio di Stato nella sentenza, sez. V, n. 7411 del 29.10.2019. Sono state anche suggerite possibili misure da inserire nei PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO per garantire il rispetto delle disposizioni ed è stato proposto un modello operativo per la verifica di eventuali violazioni improntato ai criteri di gradualità e sostenibilità delle misure.

L'Autorità ribadisce, infine, che ulteriori aspetti sostanziali - ad eccezione di quelli strettamente connessi alla definizione di suddette misure e strumenti che quindi sono stati affrontati nel PNA - e procedurali della disciplina saranno oggetto di successive Linee Guida e/o atti che l'Autorità intende adottare.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia al PNA, mentre in tale sede si intendono riportare le misure di prevenzione da adottare al fine di attuare il divieto di pantouflage.

Misure nel Codice di Comportamento e nel PTCPT

¹ Deliberazioni n. 292 del 09 marzo 2016, AG2 del 4 febbraio 2015, AG8 del 18 febbraio 2015, AG74 del 21 ottobre 2015, nonché gli orientamenti da n. 1) a n. 4) e 24) del 2015.

Con riferimento alle misure da inserire nei Codici di comportamento, il Comune intende proporre l'inserimento all'interno del Codice di comportamento di un dovere per il dipendente di sottoscrivere, entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio tre anni prima della cessazione dal servizio), previa comunicazione via PEC da parte dell'amministrazione, una dichiarazione con cui il dipendente prende atto della disciplina del pantouflage e si assume l'impegno di rispettare il divieto di pantouflage.

Ciò anche allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Altre misure operative

- inserimento nell'atto/contratto di assunzione il divieto per i dipendenti di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso con l'intervento decisionale del dipendente (tale adempimento potrebbe essere assolto, secondo le indicazioni ANAC, anche a momento della cessazione del servizio da parte del dipendente sottoscrivendo apposita dichiarazione con cui si impegna al rispetto del "pantouflage");
- previsione nei bandi di gara e negli atti prodromi e negli affidamenti diretti e contratti della condizione soggettiva che l'impresa deve dichiarare in gara di non aver assunto (in qualsiasi forma) ex dipendenti che hanno svolto poteri autoritativi e decisionali per il triennio successivo alla cessazione di lavoro alle dipendenze della PA;
- in caso di soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013 previsione di una dichiarazione da rendere una tantum o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di pantouflage;
- inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerga il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012;

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2023-2025

ANNO 2023: 1. L'ufficio personale deve inserire nell'atto/contratto di assunzione il divieto per i dipendenti di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso con l'intervento decisionale del dipendente (tale adempimento potrebbe essere assolto, secondo le indicazioni ANAC, anche a momento della cessazione del servizio da parte del dipendente sottoscrivendo apposita dichiarazione con cui si impegna al rispetto del "pantouflage") . 2. Nei bandi di gara e negli atti prodromici e negli affidamenti diretti e contratti va inserita la condizione soggettiva che l'impresa deve dichiarare in gara di non aver assunto (in qualsiasi forma) ex dipendenti che hanno svolto poteri autoritativi e decisionali per il triennio successivo alla cessazione di lavoro alle dipendenze della PA, nonché altre misure previste in "Altre misure operative".

Soggetti coinvolti: EQ.

ANNO 2024: stesse azioni dell'anno 2023.

ANNO 2025: stesse azioni dell'anno 2024.

**MISURA SPECIALE MS 10
MONITORAGGIO PTPCT**

Al fine di consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di monitorare costantemente l'andamento di attuazione delle Misure del Piano, dando così la possibilità allo stesso di intraprendere le iniziative necessarie ed opportune nel caso in cui occorressero modifiche o integrazioni, con particolare riferimento per gli uffici esposti al rischio corruzione così come individuati, sono nominati quali referenti i Responsabili Titolari di Incarichi di EQ allo scopo di garantire, un report specifico circa l'applicazione della disciplina nei singoli Uffici.

Per gli anni 2023-2025 le EQ produrranno un Report infrannuale ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo, un report finale a rendicontazione per consentire di prendere atto delle risultanze così prodotte per la redazione del successivo Piano anticorruzione.

L'analisi esaminerà le ragioni e le cause di eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi e il grado di attuazione delle misure obbligatorie e di quelle ulteriori adottate.

Ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 190/2012, come in ultimo integrato dall'art. 41 del D.Lgs n. 97/2016 e nel rispetto del termine fissato dal Comunicato di Anac che pubblica la relativa bozza di Relazione Annuale, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione trasmetterà all'Organismo Indipendente di Valutazione e all'Organo di indirizzo dell'Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta.

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2023-2025

ANNO 2023: 1. Adozione da parte delle EQ di una relazione infrannuale (entro il 15 novembre 2023 ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo da inoltrare al RPCT circa l'applicazione della disciplina anticorruzione nei singoli Uffici. 2. Verifica da parte del RPCT sulla necessità di apportare in corso d'anno eventuali variazioni, modifiche e/o integrazione delle misre, anche all'esito delle relazioni delle EQ

Soggetti coinvolti: EQ e RPCT.

ANNO 2024: Adozione da parte delle EQ di una relazione infrannuale (entro il 30 settembre (I° semestre) ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo da inoltrare all'RPCT circa l'applicazione della disciplina anticorruzione nei singoli Uffici.

ANNO 2025: Adozione da parte delle Posizioni organizzative di una relazione infrannuale (entro il 31 luglio (I° semestre) ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo da inoltrare all'RPCT circa l'applicazione della disciplina anticorruzione nei singoli Uffici.

PARTE TERZA -TRASPARENZA ED ACCESSO

Articolo 10 - LA TRASPARENZA.

La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

La trasparenza deve essere finalizzata a:

- a) favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- b) concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili. I dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto. Qualora questioni tecniche (estensione dei file, difficoltà all'acquisizione informatica, etc.) siano di ostacolo alla completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, deve essere reso chiaro il motivo dell'incompletezza, l'elenco dei dati mancanti e le modalità alternative di accesso agli stessi dati. L'Ente deve, comunque, provvedere a

dotarsi di tutti i supporti informatici necessari a pubblicare sul proprio sito istituzionale il maggior numero possibile di informazioni. L'amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act (FOIA), ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto "decreto trasparenza".

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "trasparenza della PA". Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del "cittadino" e del suo diritto di accesso.

E' la libertà di accesso civico l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto "dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti", attraverso:

- l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016: *"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."*

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una "apposita sezione".

Articolo 13- OBIETTIVI STRATEGICI

L'amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare il fenomeno corruttivo come definiti dalla legge 190/2012. Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

- la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
- il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Articolo 12 - ORGANIZZAZIONE

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili di Settore Titolari di Incarichi di EQ.

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in "Amministrazione Trasparente".

Pertanto, è costituito un Gruppo di Lavoro composto da una persona per ciascuno degli uffici depositari delle informazioni. I componenti del Gruppo di Lavoro gestiscono le sotto-sezioni di primo e di secondo livello del sito, riferibili al loro ufficio di appartenenza, curando la pubblicazione tempestiva di dati informazioni e documenti secondo la disciplina vigente.

Articolo 13 -ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SULLA TRASPARENZA ED ORGANIZZAZIONE E DELLE PUBBLICAZIONI

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, sulla home page del sito istituzionale è collocata un'apposita sezione immediatamente e chiaramente visibile denominata "Amministrazione Trasparente", strutturata secondo l'allegato "A" al D. Lgs. n. 33/2013, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti soggetti all'obbligo di pubblicazione.

Articolo 14.1- I DATI E I DOCUMENTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono recati dalla L. n. 190/2012, dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 97/2016. Di seguito si riportano, se pur in modo schematico e fatto salvo il riferimento alla disciplina legislativa, gli obblighi di pubblicazione con il richiamo alla normativa specifica. Le sigle che individuano i Settori competenti sono le seguenti:

- SAG – Settore Affari generali
 - SEF - Settore Economico-Finanziaria
 - ST- Settore Tecnico
 - SPL- Settore Polizia Locale
 - SD - Settore Demografico-Culturale
 - TUTTI - si riferisce a tutti i settori comunali nell'ambito delle rispettive competenze.
- **Art. 13, D. Lgs. n. 33/2013:** *SAG* - Pubblicazione degli atti relativi agli organi di indirizzo politico e loro competenze, all'articolazione degli uffici con relativo organigramma schematico, nonché elenco dei numeri telefonici e indirizzi e-mail, ivi compreso l'indirizzo di posta certificata.
 - **Art. 14, D. Lgs. n. 33/2013:** *SAG* - Pubblicazione, nei termini e per i periodi di cui al comma 2 dell'art.14, per tutti gli amministratori, dei dati di cui alle lett. da a) ad f) del comma 1 dell'art.14. Per quanto concerne la lett. f) il mancato consenso alla pubblicazione può essere dichiarato dall'amministratore interessato. Ai sensi del comma 1 bis, i dati di cui al comma 1 sono pubblicati anche per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. Gli obblighi di pubblicazione, ai sensi del comma 1 *quinquies*, si applicano anche ai titolari di posizione organizzativa.
 - **Art. 15, D. Lgs. n. 33/2013:** *TUTTI* - Pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. La pubblicazione e la comunicazione al DPF ex art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 165/2001, sarà di competenza dell'ufficio addetto alle pubblicazioni, sulla base delle informazioni tempestivamente fornite dal dirigente del servizio che dispone l'incarico, dirigente sul quale grava anche la responsabilità di verificare che la pubblicazione sia avvenuta prima di procedere alla liquidazione dei compensi, a pena di quanto previsto al comma 3 del citato art.15.
 - **Artt. 16, 17 e 18, D. Lgs. n. 33/2013:** *SAG e SEF* - Pubblicazione del conto annuale del personale con rappresentazione dei dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e ai relativi costi, nonché pubblicazione trimestrale dei tassi di assenza distinti per le singole Aree. Pubblicazione dei dati relativi al personale a tempo determinato con

indicazione delle diverse tipologie di rapporto. Pubblicazione degli incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti dell'amministrazione, indicando durata e compenso.

- **Art. 19, D. Lgs. n. 33/2013:** *TUTTI* - Pubblicazione dei bandi di reclutamento a qualunque titolo, dei criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte, nonché l'elenco dei bandi in corso.
- **Art. 20, D. Lgs. n. 33/2013:** *SAG* - Pubblicazione, secondo la disciplina specificata nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, dei dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance e quello dei premi effettivamente distribuiti. Pubblicazione dei criteri definiti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti.
- **Art. 21, D. Lgs. n. 33/2013:** *SAG* - Pubblicazione dei contratti integrativi decentrati.
- **Art. 22, D. Lgs. n. 33/2013:** *SEF* - Pubblicazione dei dati relativi agli enti vigilati, istituiti, controllati o finanziati dal Comune o società dallo stesso partecipate.
- **Art. 23, D. Lgs. n. 33/2013:** *TUTTI* - Pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dal Sindaco (decreti o Ordinanze contingibili e urgenti), dalla Giunta e dal Consiglio comunale (deliberazioni), dai Responsabili di Area (determinazioni, ordinanze ordinarie, autorizzazioni e concessioni).
- **Artt. 26 e 27, D. Lgs. n. 33/2013:** *TUTTI* - Pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90, dei criteri o del regolamento a cui il Comune si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi o comunque vantaggi economici di qualunque genere, ivi comprese eventuali esenzioni dal pagamento di oneri o diritti, con pubblicazione, secondo le indicazioni dell'art. 27, degli atti di concessione ove l'importo del contributo o vantaggio economico sia superiore a mille euro.
- **Art. 29, D. Lgs. n. 33/2013; Art. 1, comma 15, L. n. 190/2012:** *AE* - Pubblicazione del bilancio di previsione nonché pubblicazione del piano di cui all'art. 19, D. Lgs. n. 91/2011.
- **Art. 31, D. Lgs. n. 33/2013:** *SAG* - Pubblicazione degli atti del Nucleo di Valutazione/O.I.V, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicazione della relazione dell'organo di revisione al bilancio di previsione.
- **Art. 32, D. Lgs., n. 33/2013:** *TUTTI* - Pubblicazione degli standard dei servizi pubblici erogati con i relativi costi.
- **Art. 33, D. Lgs. n. 33/2013:** *SEF* - Pubblicazione dei tempi medi di pagamento mediante "*indicatore di tempestività dei pagamenti*" per tutti gli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, nonché pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Le pubblicazioni, annuali e trimestrali, devono essere effettuate secondo lo schema tipo e le modalità definite con DPCM.
- **Artt. 37 e 38, D. Lgs. n. 33/2013; Art. 1, comma 16, lett. b), e comma 32, L. n. 190/2012:** *TUTTI* - Per ogni procedura di ricerca del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi devono essere pubblicati: la

struttura proponente, cioè il Servizio interessato all'appalto, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerta ove non si proceda con procedura aperta, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno e relativamente all'anno precedente, tali informazioni sono pubblicate in tabelle schematiche riassuntive da trasmettere all'ANAC secondo le istruzioni dalla stessa impartite. A tal fine i dirigenti responsabili delle singole procedure contrattuali devono fornire i dati costantemente e tempestivamente all'ufficio preposto alla pubblicazione e comunicazione all'ANAC e, comunque, al più tardi entro il 10 gennaio di ogni anno. Per quanto concerne specificatamente le opere pubbliche, devono essere pubblicati i documenti di programmazione pluriennale delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e gli indicatori di realizzazione delle opere completate, secondo lo schema predisposto dall'ANAC.

- **Artt. 39 e 40, D. Lgs. n. 33/2013:** *ST* - All'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, nelle sottosezioni "Pianificazione e governo del territorio" e "Informazioni ambientali" sono pubblicate, rispettivamente, le informazioni di cui agli artt. 39 e 40 del D. Lgs. n. 33/2013. In particolare, per quanto concerne i procedimenti che comportano premialità edificatoria di cui al comma 2 dell'art. 39 deve essere evidenziato, all'interno della sottosezione di cui all'allegato "A" al D. Lgs. n. 33/2013, una apposita sezione dedicata alla documentazione relativa a quanto disposto dal citato comma 2, da tenere costantemente aggiornata. Gli atti di governo del territorio di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 39 divengono efficaci, ai sensi del comma 3, solo con l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e del presente PTTI, ferme restando tutte le altre forme di pubblicità previste da leggi statali e regionali.
- **Art. 42, D. Lgs. n. 33/2013:** *TUTTI* - Pubblicazione di tutti gli atti contingibili e urgenti o a carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, con le indicazioni di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 dell'art. 42. L'obbligo di pubblicazione riguarda solo gli atti rivolti alla generalità dei cittadini o a particolari interventi di emergenza, con esclusione degli atti, anche contingibili e urgenti, che riguardino persone determinate a cui l'atto deve essere personalmente notificato.
- **Artt. 1-20, D. Lgs. n. 39/2013:** *TUTTI* - I Responsabili dei singoli Servizi comunali, quali responsabili del procedimento, sono tenuti a trasmettere al RPCT copia degli atti di conferimento di "incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice" di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 39/2013, sia che siano dagli stessi sottoscritti, sia che siano sottoscritti da Amministratori, nonché a trasmettere al Servizio Affari Generali l'atto di conferimento unitamente alla dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità di cui all'art. 20 del citato D. Lgs. n. 39/2013, ai fini della pubblicazione sul sito internet comunale. La dichiarazione di inconfiribilità deve essere presentata all'atto del conferimento dell'incarico (art. 20, comma 2), mentre quella di incompatibilità deve essere presentata annualmente (art. 20, comma 3). Le dichiarazioni devono essere presentate su modelli appositamente predisposti e disponibili presso la Segreteria comunale.

Per completezza si allega al presente PTPCT, sub **I) la Mappa della trasparenza.**

Semplificazioni in tema di trasparenza.

L'Autorità, nel corso degli anni, ha maturato indirizzi e principi guida relativi alla semplificazione degli adempimenti di trasparenza per gli enti comunali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nonché per enti con meno di 50 dipendenti, ora compendiate nello schema di PNA 2022-2024, Allegato 4 della Parte Generale, che qui si richiamano integralmente.

Collegamenti ipertestuali.

Possibilità, in virtù di quanto disposto dall'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, di assolvere agli obblighi di trasparenza anche mediante un collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già resi disponibili. A titolo esemplificativo si forniscono alcune indicazioni:

- i comuni aderenti ad un'Unione, nei limiti in cui vi sia coincidenza tra i dati o documenti pubblicati sul sito dell'Unione e quelli che il Comune è tenuto a pubblicare nel proprio sito istituzionale, possono assolvere il relativo obbligo di pubblicazione mediante il collegamento ipertestuale alla sezione "Amministrazione trasparente" dell'Unione;
- la sottosezione «bandi di gara e contratti» della sezione "Amministrazione trasparente" di un comune può contenere il link alla sezione "Amministrazione trasparente" del Comune capofila qualora questo gestisca la Centrale Unica di Committenza;
- ù la sottosezione relativa agli obblighi di pubblicazione dei procedimenti amministrativi e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati prevista dall'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013 può contenere il link alle piattaforme sovracomunali, limitatamente ai casi in cui le stesse gestiscano già tali dati.

Tempistica delle pubblicazioni.

Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona in maniera esplicita la data di pubblicazione e aggiornamento, la pubblicazione e l'aggiornamento sono tempestivi (art. 8, co. 1 e co. 2). I comuni possono interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati. I termini di pubblicazione e aggiornamento così definiti vanno indicati nella sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza e tendenzialmente non devono superare il semestre.

Articolo 14.2 - IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza indicati all'art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 nonché porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone.

2. I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, andranno omessi o sostituiti con appositi codici interni.

3. Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari.

4. La responsabilità per un'eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell'atto o del dato oggetto di pubblicazione.

Articolo 14.3 - TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, si evidenzia che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento».

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificchino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Si evidenzia, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, **quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza** tenendo anche conto del principio di “*responsabilizzazione*” del titolare del trattamento. **In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («*minimizzazione dei dati*») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “*Qualità delle informazioni*” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 14.4 - SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI

1. Ogni responsabile di settore, per gli atti di pertinenza, ha il compito di controllare la regolarità dei flussi informativi inseriti dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando eventuali problematiche al Responsabile della Trasparenza.
2. E' compito del Responsabile della Trasparenza verificare il rispetto dei flussi informativi e segnalare al responsabile di Settore l'eventuale ritardo o inadempienza, ferme restando le ulteriori azioni di controllo previste dalla normativa.

ARTICOLO 15 - L'ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE.

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell'Ente. Il Comune si impegna a promuovere il sito istituzionale ed a pubblicizzarne, con le forme ritenute più idonee, le modalità di accesso.

I dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente possono essere riutilizzati da chiunque. Per riuso si intende l'utilizzazione della stessa per scopi diversi da quelli per le quali è stata creata e, più precisamente, l'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti.

ARTICOLO 16 - L'ACCESSO CIVICO: SEMPLICE E GENERALIZZATO.

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede: *“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”*. Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5: *“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”* obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”.

Per controbilanciare le esigenze di diffusione dei dati inerenti all'attività amministrativa con il diritto alla protezione dei dati dei singoli soggetti, durante la stesura del decreto 33/2013 il Garante della privacy è intervenuto con la formulazione di un parere sul testo normativo. Pertanto non è possibile pubblicare e rendere noti (art. 4 co. 4):

1. i dati personali non pertinenti;
2. i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
3. non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
4. non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.

Ed ancora l'art. 5-bis del D.Lgs. n. 97/2016 l'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;

- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

I limiti per le fattispecie disciplinate dal D.Lgs. n. 97/2016 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

E' consentito l'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche agli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti/istituzioni siano titolari, a condizione che l'accesso sia richiesto dai soggetti/istituzioni in possesso dei requisiti e alle condizioni previsti dalla legge.

Restano fermi i limiti previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico.

In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere "anonimi" i documenti, illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali

L'accesso civico "potenziato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque. Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l'Ente ha omesso di pubblicare, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria.

La richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all'istante (un interesse diretto, concreto ed attuale). È così garantita una maggiore tutela alla libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti non solo dalle pubbliche amministrazioni, ma anche dagli altri soggetti (enti pubblici economici e agli ordini professionali; alle società in controllo pubblico; associazioni, fondazioni ed altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico. Si ottiene dunque la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli in formato di tipo aperto, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

L'amministrazione risponde al richiedente entro trenta giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti preposti nell'amministrazione (ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis l. n. 241/90).

Il regime dell'accesso civico si applica anche agli altri documenti e informazioni qualificati come pubblici da altre norme di legge, fermo restando le esclusioni previste dalla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 24 della L. n. 241/90.

Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l'obbligatorietà della pubblicazione, l'accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla L. n. 241/90 e s.m.i.

L'esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L'assetto organizzativo interno

Si segnalano a tal proposito i seguenti Referenti interni e segnatamente: i Responsabili per la evasione delle istanze di Accesso Civico ed Accesso civico generalizzato, di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013, sono gli stessi Responsabili Titolari di Incarichi di EQ, i quali sono tenuti a:

- ricevere le richieste di Accesso Civico e verificare la rispondenza dei presupposti di legge;
- provvedere alla immediata pubblicazione dell'atto oggetto di accesso civico ove reperibile dallo stesso responsabile oppure inoltrare le richieste ritenute ammissibili alle Posizioni organizzative del settore competente;
- in caso di avvenuta pubblicazione, comunicare al richiedente il collegamento ipertestuale del documento qualora lo stesso sia già in pubblicazione sul sito istituzionale;
- segnalare al responsabile della trasparenza le richieste di accesso civico e l'esito delle stesse.